

# Alpha Trading

# S.p.A.

## **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**

*ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni relativo alla “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300”*

*Revisioni al modello approvate con delibera del Consiglio di Amministrazione  
del 11 Marzo 2022*

# INDICE

## PARTE GENERALE

<b>1.</b>	<b>IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 .....</b>	<b>1</b>
1.1.	IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI .....	1
1.2.	I PRESUPPOSTI DI APPLICAZIONE.....	1
1.3.	I DESTINATARI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO .....	2
1.4.	LE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DAL DECRETO.....	2
1.5.	L'ADOZIONE DEL MODELLO QUALE POSSIBILE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA.....	18
<b>2.</b>	<b>ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI ALPHA TRADING S.P.A.....</b>	<b>19</b>
2.1.	OBIETTIVI PERSEGUITI DA ALPHA TRADING S.P.A. CON L'ADOZIONE DEL MODELLO .....	19
2.2.	APPROVAZIONE DEL MODELLO E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.....	19
2.3.	VERIFICHE PERIODICHE DEL MODELLO .....	19
2.4.	DISPONIBILITÀ DEL MODELLO .....	20
2.5.	RAPPORTO TRA MODELLO E CODICE ETICO .....	20
2.6.	PRINCIPI DI CONTROLLO .....	20
<b>3.</b>	<b>PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ E STRUTTURA SOCIETARIA .....</b>	<b>22</b>
3.1.	PRESENTAZIONE GENERALE DELLA SOCIETÀ .....	22
3.2.	STRUTTURA ORGANIZZATIVA .....	24
3.3.	BREVI ANALISI DELLA CORPORATE GOVERNANCE.....	25
<b>4.</b>	<b>ORGANISMO DI VIGILANZA .....</b>	<b>28</b>
4.1.	IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	28
4.2.	REQUISITI DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	28
4.3.	NOMINA, DURATA E REVOCA DALL'INCARICO.....	29
4.4.	FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	30
4.5.	REGOLE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	31
4.6.	FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	32
<b>5.</b>	<b>FORMAZIONE DEL PERSONALE E SELEZIONE DEI COLLABORATORI ESTERNI E DEI PARTNER .....</b>	<b>35</b>
5.1.	FORMAZIONE DEL PERSONALE .....	35
5.2.	INFORMATIVA AI COLLABORATORI ESTERNI ED AI PARTNER .....	35
<b>6.</b>	<b>SISTEMA DISCIPLINARE .....</b>	<b>36</b>
6.1.	PRINCIPI GENERALI.....	36
6.2.	CONDOTTE SANZIONABILI .....	36
6.3.	SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI.....	36
6.4.	PROCEDIMENTO SANZIONATORIO A CARICO DEI DIPENDENTI .....	38
6.5.	MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI.....	38
6.6.	MISURE NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI, CONSULENTI ED ALTRI SOGGETTI TERZI .....	39

## PARTE SPECIALE

<b>1.</b>	<b>AREE SENSIBILI.....</b>	<b>40</b>
1.1.	REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO .....	40
1.2.	REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	46
1.3.	REATI SOCIETARI.....	50
1.4.	DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO .....	52
1.5.	REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO E STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI .....	53
1.6.	REATI INFORMATICI .....	54
1.7.	REATI AMBIENTALI .....	55
1.8.	IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO IN ITALIA È IRREGOLARE .....	61
1.9.	REATI TRIBUTARI .....	62
1.10.	CONTRABBANDO.....	63
1.11.	ALTRE TIPOLOGIE DI REATO .....	64
1.12.	INTEGRAZIONI DELLE AREE DI RISCHIO .....	64
<b>2.</b>	<b>PROCEDURE E PRINCIPI DI CONTROLLO.....</b>	<b>65</b>
2.1.	PROTOCOLLI – REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO .....	65
2.2.	PROTOCOLLI - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	68
2.3.	PROTOCOLLI - REATI SOCIETARI .....	75
2.4.	PROTOCOLLI – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO .....	80
2.5.	PROTOCOLLI - REATI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTO RICICLAGGIO E STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAL DENARO CONTANTE.....	81
2.6.	PROTOCOLLI - REATI INFORMATICI .....	85
2.7.	PROTOCOLLI - REATI AMBIENTALI .....	87
2.8.	PROTOCOLLI – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO IN ITALIA È IRREGOLARE	

## PARTE GENERALE

### **1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001**

#### **1.1. Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società e associazioni**

In data 8 giugno 2001, è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231, dal titolo “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” (di seguito definito anche il “**Decreto**”), che introduce nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc. – di seguito denominati, “**Enti**”) per alcuni reati commessi, nell’interesse o vantaggio degli stessi.

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto e sussiste anche quando l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile, ovvero quando il reato si estingue per causa diversa dall’amnistia.

Le sanzioni previste a carico dell’Ente, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati, sono<sup>1</sup>:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive, quali l’interdizione dall’esercizio dell’attività, la sospensione o revoca di licenze o concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l’esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi;
- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare) del profitto che l’Ente ha tratto dal reato, anche per equivalente<sup>2</sup>;
- pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva<sup>3</sup>).

La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all’estero purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

#### **1.2. I presupposti di applicazione**

La sanzione della persona giuridica postula innanzitutto un presupposto oggettivo, consistente nella circostanza che il reato sia commesso nell’interesse o a vantaggio dell’organizzazione dalle persone che agiscono al suo interno<sup>4</sup>:

---

<sup>1</sup> Art. 9 e seguenti, Capo I, Sezione II “*Sanzioni in generale*” del Decreto.

<sup>2</sup> Art. 6, comma 5 del Decreto.

<sup>3</sup> Art. 18 del Decreto.

<sup>4</sup> Art. 5 del Decreto.

- l'interesse è da valutarsi ex ante e risulta idoneo a coprire tutte le condotte che hanno quale obiettivo quello di far ottenere alla società un profitto, non necessariamente economico;
- il vantaggio è, invece, da considerare ex post e rende imputabili alla società tutti quegli illeciti che, sebbene determinati da motivazioni personali dell'autore, ridondano comunque a beneficio della società stessa.

Ne consegue che l'Ente non risponde se il reato è stato commesso nell'interesse esclusivo delle persone fisiche agenti o di soggetti terzi<sup>5</sup>. In tal caso, anche se l'illecito ha oggettivamente prodotto un vantaggio per la persona giuridica, questa è esonerata da ogni addebito.

### 1.3. I destinatari del modello di organizzazione, gestione e controllo

In considerazione di quanto evidenziato nel paragrafo precedente, si considerano destinatari del modello di organizzazione, gestione e controllo, previsto dal Decreto (di seguito, definito, anche il “**Modello**”):

- tutte le persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società o di una unità organizzativa della Società medesima dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- tutte le persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società;
- tutte le persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

### 1.4. Le fattispecie di reato previste dal Decreto

Quanto alla tipologia di reati destinati a comportare il regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti, il Decreto ed altri provvedimenti legislativi individuano puntualmente i reati per i quali gli Enti possano essere ritenuti responsabili, e precisamente:

- reati contro la Pubblica Amministrazione<sup>6</sup>;
- reati societari<sup>7</sup>;
- abusi di mercato<sup>8</sup>;

---

<sup>5</sup> Art. 5, comma 2, del Decreto.

<sup>6</sup> Artt. 24 e 25 del Decreto.

<sup>7</sup> Art. 25-ter del Decreto.

<sup>8</sup> Art. 25-sexies del Decreto.

- reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul luogo del lavoro<sup>9</sup>;
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa nonché autoriciclaggio<sup>10</sup>;
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti<sup>11</sup>
- delitti contro la fede pubblica<sup>12</sup> in materia di falsità in moneta, in carte di pubblico credito e in valori bollo;
- delitti di criminalità organizzata<sup>13</sup>;
- delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, ivi incluso il finanziamento ai suddetti fini <sup>14</sup> e reati transnazionali;
- delitti contro la personalità individuale, quali lo sfruttamento della prostituzione minorile, la pedopornografia anche tramite Internet, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù<sup>15</sup> e, tra i delitti contro la persona, il divieto di mutilazione degli organi genitali femminili<sup>16</sup>;
- reati informatici e trattamento illecito di dati<sup>17</sup>;
- delitti contro l'industria e il commercio<sup>18</sup>;
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore<sup>19</sup>;
- reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria<sup>20</sup>;
- reati ambientali<sup>21</sup>;
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare<sup>22</sup>;
- reati di razzismo e xenofobia<sup>23</sup>;

---

<sup>9</sup> Art. 25-*septies* del Decreto.

<sup>10</sup> Art. 25-*octies* del Decreto.

<sup>11</sup> Art. 25-*octies* 1 del Decreto

<sup>12</sup> Art. 25-*bis* del Decreto.

<sup>13</sup> Art. 24-*ter* del Decreto.

<sup>14</sup> Art. 25-*quater* del Decreto.

<sup>15</sup> Art. 25-*quinqies* del Decreto.

<sup>16</sup> Art. 25-*quater*.1. del Decreto.

<sup>17</sup> Art. 24-*bis* del Decreto.

<sup>18</sup> Art. 25-*bis*.1 del Decreto.

<sup>19</sup> Art. 25-*novies* del Decreto.

<sup>20</sup> Art. 25-*decies* del Decreto.

<sup>21</sup> Art. 25-*undecies* del Decreto.

<sup>22</sup> Art. 25-*duodecies* del Decreto.

<sup>23</sup> Art 25- *terdecies* del Decreto

- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi di azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati<sup>23</sup>;
- Reati tributari<sup>24</sup>;
- Contrabbando<sup>25</sup>;
- Delitti tentati<sup>26</sup>

## **Artt. 24 e 25 del Decreto: reati contro la Pubblica Amministrazione**

### a) Definizione di Pubblica Amministrazione

Ai fini del Decreto, per “*Pubblica Amministrazione*” si intendono tutti quei soggetti, privati e di diritto pubblico, che svolgono funzioni pubbliche o un pubblico servizio.

### b) Definizione di Funzione Pubblica e Pubblico Ufficiale

Ai fini del Decreto, per “*funzione pubblica*” si intendono le attività, disciplinate da norme di diritto pubblico, attinenti le funzioni:

- *legislative* (Stato, Regioni, Province a statuto speciale, ecc.),
- *amministrative* (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell’Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali - ad esempio, Unione Europea, membri delle *Authorities*, dell’Antitrust, delle Camere di Commercio, membri di Commissioni Edilizie, collaudatori di opere pubbliche, periti del Registro Navale Italiano, ecc.); e
- *giudiziarie* (Giudici, Ufficiali Giudiziari, organi ausiliari dell’Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.).

Il “*Pubblico Ufficiale*” è colui che esercita la propria funzione tramite poteri autoritativi o certificativi. Si ricorda che:

- potere autoritativo è quel potere che permette alla Pubblica Amministrazione di realizzare i propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell’attività in cui si esprime il c.d. potere d’imperio, che comprende sia i poteri di coercizione (arresto, perquisizione ecc.) e di contestazione di violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all’interno di pubblici uffici;
- potere certificativo è quello che attribuisce al certificatore il potere di attestare un fatto facente prova fino a querela di falso.

L’art. 357 c.p. definisce “*Pubblico Ufficiale*” colui che “*esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*”.

---

<sup>23</sup> Art 25 – quaterdecies del Decreto

<sup>24</sup> Art. 25 – quinquiesdecies del Decreto

<sup>25</sup> Art. 25 – sexiesdecies del Decreto

<sup>26</sup> Art. 26 del Decreto

c) Definizione di Pubblico servizio e persona incaricata di pubblico servizio

Ai fini del Decreto, per “*Pubblico Servizio*” si intendono:

- le attività di produzione di beni e servizi di interesse generale e assoggettate alla vigilanza di un’Autorità Pubblica; e
- le attività volte a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza ed assistenza sociale, all’istruzione, alla libertà di comunicazione ecc., in regime di concessione e/o di convenzione (ad esempio, Enti Ospedalieri, ASL, I.N.P.S., I.N.A.I.L., membri dei Consigli Comunali, Banche, Uffici Postali, Uffici Doganali, Ferrovie, Autostrade, Aziende Energetiche Municipali, Compagnie Aeree ecc.).

Il pubblico servizio è un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima (poteri autoritativi e certificativi) e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

L’art. 358 c.p. definisce “*Persona incaricata di un pubblico servizio*” colui che “*a qualunque titolo presta un pubblico servizio*”.

d) I Reati contro la Pubblica Amministrazione

Il Decreto elenca tassativamente i reati contro la Pubblica Amministrazione che comportano responsabilità a carico degli Enti. E più precisamente, essi sono illustrati nella parte relativa ai “*Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione*” del presente Modello.

E’ intervenuta, in forza della legge 9/19, in vigore dal 31.01.19 (c.d. “spazzacorrotti”), la modifica dell’art. 25 del D Lgs 231/01 con conseguente aumento delle sanzioni, sia pecuniarie che interdittive a carico dell’ente ed è stato introdotto, tra i reati presupposto, il delitto previsto dall’art. 346 bis cp (“traffico di influenze illecite” condotta prodromica agli atti di corruzione).

**Art. 24-bis del Decreto: delitti informatici e trattamento illecito di dati**

Il Decreto Legislativo n. 48 del 4 aprile 2008, di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Budapest del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, ha introdotto, nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 231/01, le seguenti fattispecie di reato:

- **falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.):** falsità riguardante un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria;
- **accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.):** introduzione (o mantenimento contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo) abusiva in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza;
- **detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.):** chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno abusivamente si procura, riproduce, diffonde,



comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee a detto scopo;

- **diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.):** approvvigionamento, produzione, riproduzione, importazione, diffusione, comunicazione o consegna di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico e/o il suo contenuto;
- **intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.):** intercettazione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, impedimento o interruzione del suo funzionamento ovvero rivelazione, mediante qualsiasi mezzo di informazione, al pubblico del contenuto delle suddette comunicazioni o di parte di esso;
- **installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.):** illegittima installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi;
- **danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.):** distruzione, danneggiamento, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui;
- **danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.):** commissione di un fatto diretto alla distruzione, danneggiamento, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità;
- **danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.):** danneggiamento di sistemi informatici altrui mediante le condotte di cui all'art. 635-*bis* c.p.;
- **danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.):** danneggiamento di sistemi informatici di pubblica utilità mediante le condotte di cui all'art. 635-*quater*;
- **frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma (art. 640-*quinquies* c.p.):** violazione di obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato commessa dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

### **Art. 24-ter del Decreto: delitti di criminalità organizzata**

La Legge 15 luglio 2009 n. 94, “*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*”, entrata in vigore il giorno 8 agosto 2009, ha introdotto, nel corpo del Decreto, l’art. 24-ter: Delitti di Criminalità Organizzata (art. 416, comma 6, art. 416-bis, art. 416-ter, art. 630 c.p. ed art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).

Il 7 gennaio 2017 è entrata in vigore la legge 236/2016 che ha inserito nel Codice penale il nuovo articolo 601-bis (“Traffico di organi prelevati da persona vivente”).

Alla nuova fattispecie di reato è stata quindi estesa la disciplina dell’articolo 416, comma 6, c.p. (“Associazione per delinquere”), che in materia “231” prevede a carico dell’ente responsabile una sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote e sanzioni interdittive non inferiori a un anno (articolo 24-ter del Decreto).

### **Art. 25-bis del Decreto: reati contro la fede pubblica**

La Legge 23 novembre 2001, n. 409, recante “*Disposizioni urgenti in vista dell’introduzione dell’euro*”, ha introdotto, nell’ambito del Decreto, l’art. 25-bis, che mira a punire il reato di “*falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo*” altre fattispecie di reato rilevanti in materia di responsabilità da reato dell’impresa:

- **falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.):** contraffazione e alterazione, atta a dare l’apparenza di un valore superiore, di monete nazionali o straniere aventi corso legale; parimenti è punito chi, di concerto con il contraffattore, introduce, detiene o spende nel territorio dello stato le monete contraffatte o alterate;
- **alterazione di monete (art. 454 c.p.):** alterazione di monete finalizzata alla riduzione del valore delle medesime (unitamente a tutte le condotte previste *ex art.* 453 c.p. aventi ad oggetto le monete in tal modo alterate);
- **contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.):** contraffazione di carta filigranata o fabbricazione di carte di pubblico credito o valori di bollo, acquisto, detenzione, alienazione di tale carta contraffatta;
- **fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.):** fabbricazione, acquisto, detenzione, alienazione di filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, valori di bollo o carta filigranata;
- **spendita ed introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.):** introduzione di monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, nel territorio dello Stato;
- **spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.):** spendita o messa in circolazione di monete contraffatte o alterate ricevute in buona fede;

- **uso di valori di bollo contraffatti o alterati, ricevuti in buona fede (art. 464, comma 2 c.p.);**
- **falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.):** contraffazione o alterazione di valori di bollo e introduzione dei medesimi nel territorio dello Stato, nonché acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti;
- **uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464, comma 1 c.p.):** uso di valori di bollo contraffatti o alterati da parte del soggetto che non ha preso parte alla contraffazione o alterazione.

La Legge 23 luglio 2009, n. 99, ha introdotto la lettera f-*bis*) all'art. 25-*bis* del Decreto, introducendo le seguenti fattispecie di reato:

- **contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.):** contraffazione o alterazione di marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati senza aver preso parte alla contraffazione;
- **introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.):** introduzione nel territorio dello Stato, con finalità di profitto, di prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri contraffatti o alterati, nonché commercializzazione dei predetti marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.

#### **Art. 25-bis.1. del Decreto: delitti contro l'industria e il commercio**

La Legge 23 luglio 2009 n. 99, "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*", entrata in vigore il 15 agosto 2009, ha introdotto, nel corpo del Decreto, le seguenti fattispecie di reato:

- **turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.);**
- **illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.);**
- **frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);**
- **frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);**
- **vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);**
- **vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);**
- **vendita di prodotti industriali con segni mendaci aggravata (art. 517-*bis* c.p.);**
- **fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.).**

### **Art. 25-ter del Decreto: reati societari**

Nell'ambito della riforma del diritto societario, il Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61, in vigore dal 16 aprile 2002, ha introdotto il nuovo art. 25-ter del Decreto, estendendo il regime della responsabilità amministrativa degli Enti ai c.d. "reati societari".

I reati societari sono reati propri e, in quanto tali, possono essere commessi direttamente:

- dal Consiglio di Amministrazione;
- dagli Amministratori;
- dai Direttori Generali;
- dai Sindaci;
- dai Liquidatori;

nonché, a titolo di concorso, anche dalle strutture preposte alla gestione di attività amministrativo-contabili, finanziarie o relative all'implementazione del sistema informativo contabile.

Il **Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38**, ha modificato l'art. 2635 del c.c. ed ha introdotto il **reato di istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635 bis c.c.).

E' stato conseguentemente modificata la lettera s-bis) dell'art. 25-ter comma 1 con il seguente testo: *«per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.»*

Le fattispecie di reati societari considerate sono dettagliate nella parte relativa ai Reati Societari del presente Modello.

### **Art. 25-quater del Decreto: delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**

- **associazione con finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.):** promozione, costituzione, organizzazione, direzione o finanziamento di associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico nonché partecipazione a dette associazioni;
- **attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.):** attentato alla vita od alla incolumità di una persona, con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico;
- **sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.):** privazione della libertà personale di taluno a scopo di terrorismo o eversione dell'ordine democratico;

- delitti posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

#### **Art. 25-quater.1 del Decreto: delitti contro la persona**

- **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.):** mutilazione degli organi genitali femminili in assenza di esigenze terapeutiche.

#### **Art. 25-quinquies del Decreto: delitti contro la personalità individuale**

- **riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.):** esercizio su una persona di poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero induzione o mantenimento di una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento;
- **prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.):** induzione alla prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero favoreggiamento o sfruttamento della suddetta attività; è altresì punito chi compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni in cambio di denaro o di altra utilità economica;
- **pornografia minorile (art. 600-ter c.p.):** realizzazione di esibizioni pornografiche, produzione di materiale pornografico utilizzando minori degli anni diciotto, ovvero induzione di minori degli anni diciotto alla partecipazione ad esibizioni pornografiche;
- **detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.):** approvvigionamento o detenzione di materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto;
- **pornografia virtuale (art. 600-quater.1. c.p.):** applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 600-ter e 600-quater c.p. anche quando il materiale pornografico rappresenti immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o prati di esse (per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali);
- **iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.):** organizzazione o propaganda di viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tali attività;
- **tratta di persone (art. 601 c.p.):** tratta di persona che si trovi in condizione di schiavitù ai sensi dell'art. 600 c.p., ovvero, al fine di commettere i reati di riduzione o mantenimento in schiavitù, induzione di una persona, mediante inganno o costrizione mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazioni di necessità, o mediante

promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno;

- **acquisto o alienazione di schiavi (art. 602 c.p.):** acquisto, alienazione o cessione di una persona in condizione di schiavitù.
- **sfruttamento manodopera c.d. "caporalato" (art. 603 bis c.p. modificato con legge 199/16, in vigore dal 04.11.16):** manodopera reclutata allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori);

#### **Art. 25-sexies del Decreto: abusi di mercato**

- **abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF):** è punito chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a);
- **manipolazioni del mercato (art. 185 TUF):** diffusione di notizie false o compimento di operazioni simulate o altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

#### **Art. 25-septies del Decreto: delitti contro la persona**

La Legge 3 agosto 2007, n. 123, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2007, n. 185, ed entrata in vigore il 25 agosto 2007, ha introdotto l'art. 25-septies nel D.Lgs. 231/01, successivamente modificato dal Testo Unico sulla sicurezza. Ai sensi di tali disposizioni normative, l'ente è responsabile anche per le ipotesi di:

- **omicidio colposo (art. 589 c.p.);**
- **lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.),** laddove il reato di omicidio colposo sia stato commesso con violazione dell'art. 55, comma 2 del Testo Unico sulla sicurezza, ovvero i reati in esame siano stati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Le norme di riferimento sono contenute nel Testo Unico sulla sicurezza.

Peraltro, occorre specificare che ogni violazione dell'obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa (art.

2087 c.c.) - da cui derivi una lesione quanto meno grave - comporta l'apertura d'ufficio di un procedimento a carico della società.

La giurisprudenza ha, infatti, stabilito che qualsiasi violazione di norme riguardanti la sicurezza del lavoro costituisce circostanza aggravante del reato di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime e, quindi, rendono applicabile l'art. 25-*septies* del Decreto.

Per lesione grave o gravissima deve intendersi (art. 583 c.p.) una lesione che provochi:

- ✓ una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- ✓ l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso; la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Bisogna rilevare come, in questi casi, il reato sia punito a titolo di mera colpa: ciò a differenza degli altri reati-presupposto che richiedono la consapevolezza e volontarietà dell'azione.

### **Art. 25-octies del Decreto: delitti contro il patrimonio**

Il Decreto Legislativo del 21 novembre 2007 n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005, della direttiva 2006/70/CE del 1° agosto 2006, ha introdotto, nell'ambito di applicazione del Decreto, le seguenti fattispecie di reato:

- **ricettazione (art. 648 c.p.):** acquisto, ricezione od occultamento di denaro o cose provenienti da delitto;
- **riciclaggio (art. 648-bis c.p.):** sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità da delitto non colposo, ovvero compimento in relazione ad essi di altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- **impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.):** impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto;
- **Autoriciclaggio:** è punito chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Tra queste ipotesi criminose, nell'ambito del diritto penale societario, il riciclaggio rappresenta sicuramente la fattispecie più rilevante e, dunque, il rischio più importante da considerare.

Con la riforma del 1990 (art. 23, Legge 19 marzo 1990, n. 55), è scomparsa la finalità di profitto (elemento soggettivo) e la condotta si è concentrata sull'ostacolo frapposto all'identificazione della provenienza delittuosa dei beni, tratto saliente della norma attualmente in vigore.

E' stato anche aggiunto l'articolo 648-ter c.p. che punisce una condotta successiva ed indipendente dal riciclaggio, ossia l'impiego in attività economiche o finanziarie del denaro proveniente dagli accennati delitti. Questa ipotesi, dunque, riguardava e riguarda una attività successiva sia alla commissione del delitto presupposto sia alla "ripulitura" del denaro e degli altri beni di provenienza delittuosa.

La successiva riforma, avvenuta con la Legge n. 328/1993 di ratifica della Convenzione di Strasburgo dell'8 novembre 1990, ha mantenuto l'impianto del 1990, cancellando, però, l'elencazione tassativa dei delitti presupposto a beneficio della generica derivazione delittuosa del denaro.

Tale normativa, in costante evoluzione, prevede limitazioni all'uso e al trasferimento del denaro contante, obblighi di identificazione dei clienti, di registrazione a carico degli intermediari finanziari e di denuncia delle operazioni sospette, oltre che regole operative per la prevenzione delle attività criminose.

Con l'entrata in vigore della Legge 15 dicembre 2014, n. 186, il novero dei reati richiamati dal Decreto si è arricchito della fattispecie di **autorriciclaggio**, prevista dall'art. 648-ter.1 del Codice Penale e richiamata dall'art. 25-octies del Decreto. Il reato di autorriciclaggio si differenzia dall'ipotesi del riciclaggio poiché, mentre quest'ultimo prevede la sola sostituzione di danaro, questa fattispecie configura anche l'impiego in attività economiche o finanziarie di danaro o di beni provenienti da delitto.

Il termine "*impiego*" rimanda a nozioni volutamente non tecniche, dovendosi intendere per tale qualsiasi tipo e qualsiasi forma di "*utilizzazione*" e/o di "*investimento*" dei capitali illeciti, con l'unica specificazione e limitazione che si tratti di un impiego in attività economiche o finanziarie. La norma, infatti, mira sia a sanzionare l'introduzione nel mercato dei profitti illeciti, e sia ad impedirne il consolidamento in capo agli autori dei reati.

#### **Art. 25-octies 1 del Decreto: Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**

Con il Dlgs. 184 del 2021 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/713, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti (delitti previsti dagli art. 493 ter, 493 quater e 640 ter del Codice Penale), è stato introdotto nel decreto 231 il nuovo articolo 25-octies.

Per strumento diverso dal contante si intende "*un dispositivo, oggetto record protetto, immateriale o materiale, o una loro combinazione diversa dalla moneta a corso legale*



*che permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario anche attraverso mezzi di scambio digitali".*

Le nuove fattispecie di cui all'art. 25-octies.1, potrebbero assumere rilevanza in riferimento alle attività di riscossione delle vendite che richiedono l'impiego di strumenti di pagamento diversi dal contante quali: vendite online, pagamenti con l'impiego di dispositivi che consentono l'utilizzo di moneta elettronica, carte prepagate, di debito o di credito.

Inoltre, il campo di applicazione della Direttiva è relativo non solo ai mezzi di pagamento diversi dal contante c.d. "tradizionali", ma anche al denaro virtuale e ai relativi pagamenti che impiegano il denaro elettronico, valuta virtuale e pagamenti tramite telefoni cellulari.

#### **Art. 25-novies\_del Decreto: delitti in materia di violazione del diritto d'autore**

La Legge 23 luglio 2009 n. 99, "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*", entrata in vigore il 15 agosto 2009, ha introdotto, nel corpo del Decreto, le seguenti fattispecie di reato: (art. 171, 1 e 3 comma, art. 171-bis, art. 171-ter, art. 171-septies ed art. 171-octies della Legge 22 aprile 1941, n. 633).

#### **Art. 25-decies\_del Decreto: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria**

La Legge 3 agosto 2009 n. 116, "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale*", ha introdotto tale reato nel novero dei reati ricompresi nell'ambito di applicazione del Decreto.

#### **Art. 25-undecies\_del Decreto: reati ambientali**

Il Decreto Legislativo n. 121 del 7 luglio 2011, "*Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni*", entrato in vigore il 16 agosto 2011, ha introdotto, nell'ambito di applicazione del Decreto, l'art. 25-undecies, che prevede le seguenti fattispecie di reato:

- **Inquinamento ambientale** (art. 452-bis c.p.);
- **Disastro ambientale** (art. 452-quater c.p.);
- **Delitti colposi contro l'ambiente** (art. 452-quinquies c.p.);

- **Associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati ambientali** (art. 452-*octies* c.p.);
- **Traffico e abbandono di materiale radioattivo** (art. 452-*sexies* c.p.);
- **Reati relativi alla uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette** (art. 727-*bis* c.p.);
- **Reati relativi al deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto** (art. 733-*bis* c.p.);
- **Reati relativi allo scarico di acque reflue** (art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13 del D.Lgs. 152/06);
- **Reati relativi alla gestione dei rifiuti non autorizzata** (art. 256, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 152/06);
- **Reati relativi all'inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee ed alla relativa bonifica** (art. 257, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/06);
- **Reati relativi alla violazione degli obblighi sulla tracciabilità dei rifiuti e sulla irregolare tenuta dei registri di carico e scarico** (art. 258, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. 152/06);
- **Reati relativi al traffico illecito di rifiuti** (art. 259, comma 1 del D.Lgs. 152/06 ed art. 260, commi 1 e 2 – ora art. 452 quaterdecies c.p., in forza delle c.d. “Riserva di codice”);
- **Reati relativi alla violazione delle disposizioni in tema sistema informativo di controllo della tracciabilità dei rifiuti** (art. 260-*bis*, commi 6, 7 e 8 del D.Lgs. 152/06);
- **Reati relativi alla violazione dei limiti di emissione in atmosfera** (art. 279, comma 5 del D.Lgs. 152/06);
- **Reati relativi alla tratta di specie animali in estinzione** (art. 1, commi 1 e 2, art. 2, commi 1 e 2, art. 3-*bis*, comma 1, ed art. 6, comma 4 della Legge 7 febbraio 1992, n. 150);
- **Reati relativi alla violazione delle misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente** (art. 3, comma 6 della Legge 28 dicembre 1993, n. 549);
- **Reati relativi all'inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi alla qualità delle acque (scarichi di “sostanze inquinanti”)** (art. 8, commi 1 e 2, art. 9, commi 1 e 2 del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202).

#### **Art. 25-duodecies del Decreto: impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

Tale fattispecie di reato riguarda il datore di lavoro che: (i) occupa più di tre lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e dal quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato; (ii) occupa

lavoratori minori in età non lavorativa; (iii) occupa lavoratori sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art.603-*bis* c.p. (intermediazione illecita e sfruttamento di persone).

### **Art. 25-terdecies del Decreto: razzismo e xenofobia**

Per effetto dell'art. 5 della Legge Europea 2017, nel testo del Dlgs n. 231/2001 è stato introdotto il nuovo art. 25-terdecies titolato "**Razzismo e xenofobia**", che qui si riporta:

"Art. 25-terdecies – (Razzismo e xenofobia) – 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (richiamo da intendersi riferito all'art. 604 bis del c.p. ai sensi dell'art. 7 Dlgs 21/2018 – principio della Riserva di Codice) si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote. – 2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno. – 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio delle attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3".

### **Art. 25-quaterdecies del Decreto: Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi di azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**

La legge 3 maggio 2019 n.39 ha introdotto il suddetto articolo che richiama l'art. 1 della legge 401/89 "Frode in competizione sportive" e l'art. 4 della stessa "Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa".

### **Art. 25 quinquedecies del Decreto: Reati tributari**

La riforma dei reati tributari, introdotta dalla legge 157/2019 di conversione del Decreto fiscale, ha inserito l'art. 25 quinquiesdecies, nel D.lgs 231/2001, il quale indica per quali reati tributari, commessi per interesse o vantaggio dell'ente, possa determinarsi la responsabilità amministrativa dell'ente:

- per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1 del D.lgs 74/2000;
- per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 2-bis del D.lgs 74/2000;
- per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall'articolo 3 del D.lgs 74/2000;
- per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 8, comma 1 del D.lgs 74/2000;
- per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 8, comma 2-bis del D.lgs 74/2000;

- per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall'articolo 10 del D.lgs 74/2000;
- per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall'articolo 11 del D.lgs 74/2000.

### **Art. 25 sexiesdecies del Decreto: Contrabbando**

Il Dlgs 75/2020 ha inserito questo nuovo articolo nel novero dei reati presupposto.

I reati di contrabbando puniscono - in linea generale - chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni doganali, merci che sono sottoposte ai diritti di confine; ad oggi, gli illeciti di contrabbando che rilevano ai fini della responsabilità amministrativa degli enti sono i delitti disciplinati nel DPR 43/1973 puniti con la pena della reclusione, qualora i diritti di confine evasi superino Euro 10.000,00.

### **Art. 26 del Decreto: Delitti tentati**

Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.

L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

### **Art. 10 della Legge 146/2006: reati transnazionali**

I reati transnazionali, introdotti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146, di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato, sono quelli commessi da associazioni criminali che operano in più Stati e che riguardano le seguenti ipotesi:

- **delitto di associazione per delinquere:** associazione di almeno tre persone volta a commettere una serie indeterminata di reati;
- **delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso:** associazione per delinquere che si avvale della forza di intimidazione del vincolo associativo, nonché della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva;
- **delitto di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri:** associazione per delinquere volta a commettere delitti di introduzione, vendita, trasporto, acquisto o detenzione nel territorio dello Stato di tabacchi lavorati esteri;
- **delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti:** associazione per delinquere volta a commettere delitti di spaccio di stupefacenti;

- **traffico di migranti e disposizioni contro l'immigrazione clandestina:** favorire l'immigrazione e la permanenza di clandestini sul territorio nazionale;
- **riciclaggio:** sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità di provenienza delittuosa, nonché compimento di operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- **impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;**
- **induzione a non rendere dichiarazioni: induzione di persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria a renderle false, o a non renderle, attraverso minacce, violenza od offerta di denaro;**
- **favoreggiamento personale:** offerta di aiuto a chi ha commesso un reato al fine di eludere le indagini o a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità Giudiziaria.

1.5. *L'adozione del Modello quale possibile esimente della responsabilità amministrativa*

L'articolo 6 del Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede, tuttavia, una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l'ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente dell'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di organizzazione, gestione e controllo nonché la cura del loro aggiornamento sia stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che abbiano commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione, gestione e controllo;
- d) non sia stata omessa o non vi sia stata insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

## **2. Adozione del Modello da parte di Alpha Trading S.p.A.**

### **2.1. Obiettivi perseguiti da Alpha Trading S.p.A. con l'adozione del Modello**

Sebbene l'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo sia prevista dal Decreto come facoltativa e non obbligatoria, Alpha Trading S.p.A. (di seguito, definita anche “**Alpha Trading**” o la “**Società**”) ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere alla redazione del presente Modello.

I punti cardine del Modello sono:

- la mappatura delle attività a rischio, ossia quelle attività nel cui ambito è più probabile la commissione dei reati previsti dal Decreto, le “Attività Sensibili”;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la verifica e documentazione di ogni operazione rilevante;
- l'applicazione e il rispetto del principio di separazione delle funzioni, in base al quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- l'attribuzione di poteri coerenti con le responsabilità organizzative;
- la verifica *ex post* dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello, con conseguente aggiornamento periodico;
- la diffusione e il coinvolgimento di tutti i livelli aziendali nell'attuazione di regole comportamentali, procedure e politiche aziendali.

### **2.2. Approvazione del Modello e successive modifiche ed integrazioni**

È rimesso all'organo amministrativo della Società la predisposizione e l'approvazione del Modello nonché, di concerto con l'Organismo di Vigilanza, l'aggiornamento dello stesso, in relazione alle esigenze di adeguamento che per esso si verranno nel tempo a determinare.

In linea generale è previsto un aggiornamento del Modello con cadenza annuale.

Il presente Modello, costituito da una Parte Generale e da una Parte Speciale, è stato modificato dal Consiglio di Amministrazione della Società con delibera adottata in data 11 Marzo 2022.

Nella predetta delibera ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale ha espressamente dichiarato di impegnarsi al rispetto delle disposizioni contenute nel presente Modello.

### **2.3. Verifiche periodiche del Modello**

Il presente Modello sarà soggetto a due tipi di verifiche:

- a) verifiche sugli atti: almeno con cadenza annuale si procederà a una verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Società in Aree di Rischio;
- b) verifiche delle procedure: periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'Organismo di Vigilanza.

Nel caso si rendesse necessario, l'Organismo di Vigilanza predisporrà un rapporto, da sottoporre all'attenzione dell'organo amministrativo, che evidenzi le possibili manchevolezze e suggerisca le azioni da intraprendere.

#### 2.4. **Disponibilità del Modello**

Una copia del Modello è condivisa nella cartella "Scambio", nella sottocartella "procedure aziendali", che è accessibile a tutto il personale dipendente.

#### 2.5. **Rapporto tra Modello e Codice Etico**

Il Modello risponde all'esigenza di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto, attraverso la predisposizione di regole di comportamento specifiche.

Tale complesso di regole è completato dal codice etico di Alpha Trading (di seguito, il "**Codice Etico**"); quest'ultimo rappresenta l'insieme dei principi e dei valori su cui si fonda Alpha Trading, rappresentando un valido strumento di portata generale, finalizzato alla promozione di una "*deontologia dell'ente*".

Ciascuna area di *business* soggiace ad una serie di procedure, regole di comportamento, norme deontologiche e criteri di controllo che orientano il "*modus operandi*" degli organi e con essi le relative funzioni apicali e i soggetti sottostanti.

L'insieme di tali "*regole di comportamento*" (Procedure) sono comunicate in maniera ufficiale a tutti i dipendenti (per via informatica).

#### 2.6. **Principi di controllo**

I principi generali, che trovano applicazione in relazione all'attività della Società al fine di prevenire la realizzazione dei Reati previsti dal Decreto, sono:

- ogni operazione, transazione o atto amministrativo deve essere documentato e verificabile;
- nessuno può gestire in autonomia un intero processo e il sistema organizzativo della Società deve garantire la separazione di funzioni;
- a nessuno possono essere attribuiti poteri illimitati;
- i poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti con le responsabilità organizzative;

- il sistema dei controlli deve documentare, anche tramite la redazione dei verbali, l'effettuazione dei controlli.



### **3. Presentazione della Società e struttura societaria**

#### **3.1. Presentazione generale della Società**

Alpha Trading è stata costituita, sotto forma di società per azioni, il 26 marzo 1985 ed è iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 02677440105, con Partita Iva n. 11879090154.

Ad oggi, la Società è interamente partecipata da 3B Investment S.p.A., che però non svolge attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c..

La Società ha la propria sede legale in Milano, Piazza della Repubblica 26.

La sede amministrativa e commerciale della Società si trova a Genova, Via Brigata Liguria n. 3/19.

La Società ha uno stabilimento produttivo in Carbonara Scrivia (AL), Via Genova n. 22, nel quale sono presenti un impianto per la miscelazione su prodotti petroliferi per riscaldamento a basso impatto ambientale e, dal 2003, un impianto per la produzione del bitume modificato. All'interno dello stabilimento, sono presenti anche aree di stoccaggio e deposito dei prodotti commercializzati da Alpha Trading, in particolare, olii vegetali e minerali ad uso combustibile (tra cui, gasolio, biodiesel, O.C., additivi, bitume e polimero) nonché un laboratorio di analisi attrezzato per garantire la qualità dei prodotti commercializzati da Alpha Trading.

La Società ha altresì un deposito commerciale di oli minerali, sito in Via Mazzini 104, Solbiate Olona (VA), dotato di numerosi serbatoi di stoccaggio di biodiesel e materie prime, e per questo particolarmente flessibile, adeguato a servire e supportare le necessità in particolare, ma non solo, dei settori carburazione e combustione. Nel sito è presente anche un laboratorio Controllo Qualità, che opera in conformità che le Norme ISO 9001:2015, dedicato alle analisi dei prodotti in arrivo ed in spedizione secondo quanto previsto dalle Norme EN 14214.

La Società dispone altresì di capacità di stoccaggio importanti nel Porto di Savona, sempre per la commercializzazione di Biodiesel, in forza di un contratto di Deposito con la società Depositi Costieri Savona S.p.a.

Da ottobre 2018 Alpha Trading è diventata fornitore fisico a Capodistria, Monfalcone e Trieste, dove dispone di un'ampia capacità di stoccaggio di prodotti, flessibilità di miscelazione degli stessi, e di un laboratorio chimico per garantire i più elevati standard di qualità e di servizio in forza di un contratto con Seastock S.r.l.. Da tali depositi Alpha Trading è in grado di garantire la disponibilità dei nuovi prodotti a basso tenore di zolfo così come richiesto dalle nuove norme internazionali nel 2020. Nel sito è presente anche un laboratorio Controllo Qualità, che opera in conformità che le Norme ISO 9001:2015, dedicato alle analisi dei prodotti in arrivo ed in spedizione secondo quanto previsto dalle Norme EN 14214.

Alpha Trading ha per oggetto sociale lo svolgimento delle seguenti attività:

- il commercio, all'ingrosso e al minuto, l'importazione, l'esportazione, l'assunzione di rappresentanze, di agenzie e l'intermediazione di carbone, gas, prodotti petroliferi e derivati del petrolio in genere, energia elettrica, prodotti chimici e greggi minerali, di qualsiasi sostanza atta al riscaldamento e/o al condizionamento ambientale e di oli vegetali, bitumi, cereali, prodotti agro alimentari, fertilizzanti, prodotti chimici di utilizzo agricolo e materiale da costruzione in legno, ferro e materiali sintetici, macchine industriali e pezzi di ricambio relativi;
- la lavorazione dei greggi minerali, dei prodotti petroliferi in genere, dei prodotti chimici, di qualunque sostanza atta al riscaldamento e/o al condizionamento ambientale, degli oli vegetali, dei bitumi, presso i propri impianti e gli impianti di terzi;
- l'attività di consulenza commerciale ed industriale nel campo petrolifero, chimico, del carbone, del gas e dell'energia elettrica; la progettazione, la fornitura, l'installazione, la trasformazione, la conduzione, la locazione, la manutenzione, la regolazione ed il controllo di impianti termici, impianti di condizionamento ambientale, impianti di teleriscaldamento, impianti idrosanitari, impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas e di energia elettrica, ed impianti di protezione antincendio;
- l'attività di spurghi industriali, la gestione e la fornitura di calore, condizionamento ambientale, cogenerazione e qualsiasi attività inerente al risparmio e alla conservazione dell'energia impiegata; l'assistenza agli utenti anche per le autorizzazioni e le pratiche amministrative necessarie all'installazione e all'esercizio degli impianti anzidetti secondo le normative vigenti;
- l'attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi o liquidi, urbani ed industriali anche tossici e nocivi, nonché dei rifiuti speciali; la prestazione di servizi integrati (di riscaldamento, condizionamento, guardiania, di reception, di sorveglianza, di pulizia, di manutenzione edile), tecnologici ,informatici, multimediali, in favore di enti pubblici e privati;
- la progettazione ed esecuzione di lavori edili, civili ed idraulici inerenti alla erogazione dei servizi di cui sopra;
- l'utilizzazione in esclusiva di marchi, brevetti, know-how e concessioni a terzi a titolo oneroso e/o gratuito degli stessi;
- la gestione del trasporto marittimo e terrestre delle merci e prodotti suddetti nonché dei depositi nazionali ed esteri per conto proprio e/o per conto di terzi nell'ambito dell'oggetto sociale;
- la prestazione di servizi amministrativi, tecnici e commerciali, comprendenti l'assistenza organizzativa, la formazione professionale, il controllo di gestione, la gestione contabile;
- la gestione di autotrasporti per conto terzi con mezzi propri, la partecipazione a gare ed appalti;

- inoltre, la Società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, compresa la assunzione di interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualsiasi natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, ovvero aventi una funzione strumentale o comunque utile al raggiungimento dell’oggetto sociale, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore di terzi.
- produzione, distribuzione e commercio di prodotti e servizi nel campo delle fonti energetiche rinnovabili in genere, assunzione di rappresentanze ed agenzie. In particolare: produzione diretta, o in conto terzi, commercializzazione, stoccaggio, miscelazione, trasporto, importazione, esportazione di:
  1. biocarburanti liquidi e gassosi, tradizionali e avanzati (in particolare biodiesel, esteri metilici o biocarburanti avanzati da oli vegetali, da oli esausti, da grassi animali, da residui e sottoprodotti in genere, derivanti da rifiuti in genere o altre materie prime considerate avanzate);
  2. materie prime, prodotti intermedi sia tradizionali che avanzati (oli vegetali, oli esausti, fritti, rigenerati, rifiuti in genere, grassi animali, acidi grassi, residui e sottoprodotti in genere, glicerina, materie prime derivanti da plastiche o da qualsiasi altro rifiuto).”

Il principale business della Società è rappresentato dalla distribuzione di prodotti petroliferi in Italia e nel mercato internazionale. Lo sviluppo dell’attività della Società è stato graduale, partendo inizialmente dalle vendite di combustibili a navi in transito nei porti italiani e poi in quelli stranieri, ampliando poi l’area di *business* al settore dei bitumi distillati e modificati, nonché al settore della commercializzazione di biocarburanti.

La Società si è dotata di un Manuale del Sistema Qualità in conformità con la Norma UNI EN ISO 9001:2008.

Alpha Trading opera in tutti i più importanti porti internazionali, dove ha contratti di fornitura con tutte le principali società petrolifere mondiali. Il mercato delle vendite marina costituisce parte preponderante delle attività di Alpha Trading ed è da sempre caratterizzato da un trend e da obiettivi di crescita rilevanti.

La Società ha un elevato affidamento finanziario e bancario che utilizza solo in parte. Non ha mai subito contrazioni nell’affidamento bancario, neppure negli anni, dal 2008 e successivi, di crisi finanziaria italiana ed internazionale, forte di una elevata credibilità sui mercati ed affidabilità commerciale.

### 3.2. **Struttura Organizzativa**

Alpha Trading si caratterizza per una struttura organizzativa di tipo funzionale che viene rappresentata nell’organigramma aziendale affisso in bacheca e pubblicato sul sito della Società.

I principali processi sensibili che Alpha Trading ha individuato al proprio interno sono riconducibili principalmente a tutte le funzioni operative, attraverso le quali la Società svolge la propria attività.

In sintesi, le funzioni/processi aziendali a potenziale rischio reato sono:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Amministratori Delegati;
- Direzione Vendite Marine/Bunker;
- Direzione Mercato Interno;
- Direzione Divisione Biocarburanti
- Amministrazione/Bilancio e CoGe;
- Tesoreria;
- Ufficio legale e personale;
- Sistemi Informativi;
- Direzione Stabilimento di Carbonara e Solbiate.

### 3.3. **Brevi analisi della Corporate Governance**

Gli organi di *corporate governance* di Alpha Trading sono:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio di Amministrazione;
- Collegio Sindacale.

La Società è anche soggetta a revisione legale da parte di un revisore legale esterno, debitamente iscritto all'Albo unico dei revisori contabili. In particolare, oggi, la revisione legale è svolta da Deloitte & Touche S.p.A..

#### **Composizione del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione può essere composto fino ad un massimo di nove membri.

Ad oggi il Consiglio di Amministrazione di Alpha Trading è composto da 6 membri.

#### **Poteri del Consiglio di Amministrazione**

Ai sensi dello statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, con l'esclusione dei poteri espressamente e/o inderogabilmente riservati dalla legge o dallo statuto sociale all'Assemblea dei Soci.

## **Convocazione del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione nonché ai sindaci effettivi e, nei casi di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima. In mancanza di formale convocazione, il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori ed i componenti dell'organo di controllo, fermo restando il diritto di ciascun degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

## **Riunioni del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia nella sede della Società che altrove, purché in Italia e all'estero, limitatamente agli Stati dell'Unione Europea ed alla Svizzera, tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario o quando ne sia fatta domanda scritta anche da almeno due dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sarà necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il consigliere astenuto si considera presente alla votazione. Se l'organo amministrativo è costituito da un numero di componenti superiori a due, in caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come abbia votato chi preside la seduta.

## **Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea dei soci in sede di nomina, il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dal Consiglio stesso tra i propri componenti a maggioranza assoluta. Il Consiglio di Amministrazione è legittimato altresì ad eleggere anche uno o più Vice Presidenti, a cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Ferme restando le previsioni statutarie, il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a) convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne determina l'ordine del giorno e, in preparazione delle riunioni, trasmette ai consiglieri, con la necessaria tempestività tenuto conto delle circostanze del caso, la documentazione idonea a permettere un'informata partecipazione ai lavori dell'organo collegiale;
- b) regola lo svolgimento delle riunioni e delle votazioni;
- c) provvede a che il Consiglio sia regolarmente informato sui fatti di maggior rilievo intervenuti e sull'andamento generale della Società.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sopranazionale o internazionale, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

### **Amministratori Delegati**

Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione.

Attualmente il Consiglio di Amministrazione ha delegato a cinque amministratori, con firma disgiunta, specifici poteri (più o meno ampi) di ordinaria amministrazione.

### **Deleghe**

L'organo amministrativo può nominare direttori e procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia consentito, sia congiuntamente e sia disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della Società.

Alpha Trading ha attualmente nominato vari procuratori di differenti categorie, muniti di specifici e particolari poteri di rappresentanza e di firma.

### **Collegio Sindacale**

Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati e funzionanti a norma di legge.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

### **Assemblea dei Soci**

La Società è interamente partecipata da 3B Investment S.p.A..

La Società incoraggia e facilita la partecipazione del socio unico alle Assemblee, in particolare fornendo ogni informazione e tutti i documenti necessari per un'agevole e consapevole partecipazione alle adunanze.

## **4. Organismo di Vigilanza**

### **4.1. Identificazione dell'Organismo di Vigilanza**

L'art. 6, comma 1, lett. b), pone come condizione, per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che sia affidato ad un organismo dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza dovrà essere composto da almeno 1 (uno) membro esterno alla Società.

### **4.2. Requisiti dei membri dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza deve essere caratterizzato dai seguenti requisiti:

- **Onorabilità**

Ai fini dell'attestazione dei requisiti di onorabilità, i membri dell'Organismo di Vigilanza non devono risultare interdetti, inabilitati, falliti o condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dei pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, né essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per alcuno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01.

- **Autonomia ed indipendenza**

I requisiti di autonomia ed indipendenza devono essere valutati in relazione all'Organismo nel proprio complesso e non ai singoli componenti, in termini di:

- possesso di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- collocazione in posizione di diretto riferimento al Consiglio di Amministrazione.

- **Professionalità**

I membri dell'Organismo di Vigilanza devono:

- possedere di adeguate competenze specialistiche;
- essere dotati di strumenti e tecniche specialistiche per poter svolgere l'attività, anche avvalendosi della consulenza di soggetti esterni.

In particolare, nella logica che i componenti dell'Organismo di Vigilanza possano costituire un riferimento credibile per la specifica attività che essi devono svolgere, si precisa che essi debbano essere in possesso delle seguenti competenze:

- conoscenza dell'organizzazione e dei principali processi aziendali tipici del settore in cui la Società opera;
- conoscenze giuridiche tali da consentire l'identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato;

- capacità di individuazione e valutazione degli impatti, discendenti dal contesto normativo di riferimento, sulla realtà aziendale;
- conoscenza di principi e tecniche proprie dell'attività svolta dall'*Internal Auditing*.

- Continuità d'azione

La continuità d'azione deve essere intesa come:

- durata del mandato indipendente da quella degli altri organi sociali;
- periodicità dei controlli.

4.3. **Nomina, durata e revoca dall'incarico**

La nomina dei membri dell'Organismo di Vigilanza compete al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione determinerà, di volta in volta, la durata in carica dei membri dell'Organismo di Vigilanza, che potrà variare da un minimo di 1 (uno) esercizio sociale ad un massimo di 3 (tre) esercizi sociali. I membri dell'Organismo di Vigilanza sono sempre rieleggibili. In ogni caso, i membri dell'Organismo di Vigilanza restano in carica fino alla nomina dei loro successori.

La revoca di un membro dell'Organismo di Vigilanza potrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei seguenti casi:

- (i) l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti l'assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi;
- (ii) un inadempimento, doloso o colposo, dei doveri propri dell'Organismo di Vigilanza così come definiti nel presente Modello;
- (iii) l'impossibilità sopravvenuta;
- (iv) una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto, passata in giudicato, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti l'"*omessa o insufficiente vigilanza*" da parte del relativo Organismo di Vigilanza, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, lett. d), del Decreto;
- (v) una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del componente dell'Organismo di Vigilanza per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- (vi) una sentenza di condanna passata in giudicato a carico del componente dell'Organismo di Vigilanza, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese:



- (vii) per un giustificato motivo, anche rappresentato dalla totale perdita di fiducia dell'organo di gestione nei confronti di uno o più componenti dell'Organismo di Vigilanza;
- (viii) allorquando vengono meno in capo ai membri i requisiti di cui al punto precedente 4.2;
- (ix) con riferimento ai membri "interni" dell'Organismo, allorquando cessi il rapporto di dipendenza/collaborazione con Alpha Trading.

In caso di revoca dell'incarico di un membro dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla relativa sostituzione; il membro così nominato rimarrà in carica sino alla scadenza del mandato degli altri membri.

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza potrà recedere, in ogni momento, dall'incarico mediante preavviso di almeno 3 (tre) mesi, salvo casi eccezionali, autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.

Fermo restando quanto sopra precisato, il suddetto incarico cesserà automaticamente con il venir meno della cessazione del rapporto di lavoro dipendente e/o di collaborazione con Alpha Trading.

#### 4.4. **Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza**

Su un piano più operativo, è affidato all'Organismo di Vigilanza il potere/dovere di:

- richiedere ed acquisire informazioni da e verso ogni livello della Società, anche per il tramite dei responsabili dei vari settori della Società;
- attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree di attività a rischio, resta comunque demandata al *management* operativo e forma parte integrante del processo aziendale;
- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto aziendale;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio come definite nelle singole Parti Speciali del Modello;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- raccogliere, elaborare e conservare le rilevanti segnalazioni in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso Organismo di Vigilanza obbligatoriamente trasmesse o tenute a propria disposizione;

- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio. A tal fine, l’Organismo di Vigilanza viene tenuto costantemente informato sull’evoluzione delle attività nelle suddette aree a rischio ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. All’Organismo di Vigilanza devono essere inoltre segnalate, da parte del *management*, eventuali situazioni dell’attività che possano esporre la Società al rischio di reato;
- controllare l’effettiva presenza, la regolare tenuta e l’efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nella Parte Speciale del Modello per le diverse tipologie di Reati. In particolare, all’Organismo di Vigilanza devono essere segnalate le attività più significative o le operazioni contemplate dalla Parte Speciale, devono essere messi a sua disposizione i dati di aggiornamento della documentazione, al fine di consentire l’effettuazione dei controlli;
- condurre le indagini interne per l’accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello;
- accertare le violazioni delle prescrizioni del presente Modello e segnalare al “datore di Lavoro” le possibili violazioni del Modello, poste in essere dai singoli dipendenti, ai fini dell’eventuale applicazione delle sanzioni disciplinari;
- qualora si riscontrino esigenze di adeguamento del Modello, in relazione a mutate condizioni aziendali, e/o di aggiornamento del Modello, curare l’aggiornamento presentando al Consiglio di Amministrazione le opportune proposte di modifica.

All’Organismo di Vigilanza è attribuito il potere di acquisire informazioni e documenti che siano dallo stesso ritenuti necessari al fine di espletare i propri compiti. Tale potere può essere esercitato nei confronti di ogni settore operativo ed allo stesso Organismo di Vigilanza non può essere opposto il segreto d’ufficio.

I membri dell’Organismo di Vigilanza non possono utilizzare le informazioni apprese nello svolgimento del proprio incarico per finalità diverse dall’esercizio delle loro funzioni. I membri dell’Organismo di Vigilanza sono, infatti, tenuti a mantenere strettamente riservate e confidenziali tutte le informazioni apprese.

#### 4.5. **Regole di funzionamento dell’Organismo di Vigilanza**

Al fine di garantire la massima autonomia organizzativa e di azione, l’Organo di Vigilanza ha il potere di auto-dotarsi di regole operative che disciplinino, a mero titolo esemplificativo:

- la regolare cadenza delle proprie riunioni;
- le eventuali specifiche mansioni affidate ai singoli componenti;
- la gestione delle informazioni acquisite nell’esercizio dell’incarico.

Tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni dell’Organismo di Vigilanza e dei contenuti professionali specifici da esse richieste, nello svolgimento dei compiti di

vigilanza e controllo, l'Organismo di Vigilanza della Società può essere supportato da uno staff dedicato oltre ad avvalersi del supporto di altre funzioni aziendali che, di volta in volta, si rendessero a tal fine necessarie.

L'Organismo di Vigilanza si considera regolarmente costituito con la presenza della totalità dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Resta inteso che le riunioni dell'Organismo di Vigilanza potranno essere tenute anche tramite sistemi di audio e/o video conferenza, fermo restando che dovrà essere garantita l'effettiva partecipazione alla riunione a tutti i membri collegati a distanza.

#### 4.6. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

##### **Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi**

Gli organi sociali nonché tutti i dipendenti della Società dovranno portare a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza:

- su base periodica, le informazioni/dati/notizie identificate dall'Organismo di Vigilanza e/o da quest'ultimo richieste alle singole funzioni della Società, la documentazione prescritta nella Parte Speciale del Modello, secondo le procedure ivi contemplate ed ogni informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi e attinente all'attuazione del Modello nelle Aree a Rischio, sia di natura ufficiosa che relativa ad atti ufficiali (di seguito, i "**Flussi Informativi**");
- le eventuali segnalazioni, anche di natura ufficiosa, relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei Reati o comunque a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società e che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (di seguito, le "**Segnalazioni**").

In proposito, i Flussi Informativi dovranno pervenire all'Organismo di Vigilanza ad opera dei responsabili delle aree operative mediante le modalità definite dall'Organismo di Vigilanza medesimo; a tal fine potranno essere istituiti "canali informativi dedicati" per facilitare l'invio dei Flussi Informativi, quali, ad esempio, linee telefoniche, e-mail o mail boxes.

Si precisa che le Segnalazioni non devono necessariamente essere anticipate al proprio superiore gerarchico, e ciò in considerazione del fatto che la situazione di rischio potrebbe derivare da una prassi introdotta proprio dal superiore gerarchico, ovvero da un comportamento di quest'ultimo.

Si evidenzia che l'art. 2 della legge 179/2017 (whistleblowing), in vigore dal 29.12.17, ha modificato l'art. 6 del D.lgs 231/2001 inserendo i commi 2 bis, ter e quater, in tema di tutela del lavoratore che segnala illeciti nel settore privato. Obiettivo del legislatore è quello incentivare le segnalazioni garantendo l'anonimato del denunciante ed introducendo il divieto di ritorsioni.

I consulenti ed i partner, laddove ciò sia stato espressamente previsto nelle lettere di incarico o in altri accordi, devono informare l'Organismo di Vigilanza di ogni evento che potrebbe ingenerare responsabilità Società ai sensi del Decreto.

L'Organismo di Vigilanza dovrà valutare la fondatezza delle Segnalazioni ricevute (soprattutto in caso di Segnalazioni anonime) e gli eventuali provvedimenti conseguenti, a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della Segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

L'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire gli autori delle Segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate in mala fede.

### **Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali**

Fermo quanto sopra previsto, devono essere sempre portate a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, da parte dei Responsabili delle Funzioni aziendali interessate, le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le Segnalazioni inoltrate alla Società dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per uno dei reati previsti dal Decreto;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- il sistema delle deleghe di poteri e/o funzioni adottato dalla Società, e qualsiasi modificazione ad esso apportata.

### **Funzioni dell'Organismo di Vigilanza: reporting nei confronti degli organi societari**

L'Organismo di Vigilanza dovrà riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità.

Qualora l'Organismo di Vigilanza rilevi criticità riferibili a qualcuno dei soggetti referenti, la corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente a uno degli altri soggetti sopra indicati.

La predetta attività di informativa, anche con organismi di vertice privi di compiti operativi, e quindi svincolati da attività gestionali, costituisce un fattore in grado di assicurare che l'incarico venga espletato dall'Organismo di Vigilanza con le maggiori garanzie di indipendenza.

Gli incontri con gli organi cui l'Organismo di Vigilanza si riferisce devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere custodite dall'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione, dal Presidente e dal Collegio Sindacale e potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

### **Raccolta e conservazione delle informazioni**

Ogni informazione, Segnalazione, *report* previsti nel presente Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito data base (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 (dieci) anni.

I dati e le informazioni conservate nel database sono poste a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza previa autorizzazione dell'Organismo stesso.

Quest'ultimo definisce, con apposita disposizione interna, i criteri e le condizioni di accesso al database.

## **5. Formazione del personale e selezione dei Collaboratori esterni e dei Partner**

### **5.1. Formazione del personale**

Il programma di comunicazione dei principi e delle disposizioni contenute nel Modello nonché il programma di formazione del personale dipendente della Società verranno stabiliti e definiti nei dettagli dall'Organismo di Vigilanza.

In ogni caso, per quanto attiene alla comunicazione, entro il termine massimo di 2 mesi dall'approvazione degli aggiornamenti al Modello da parte del Consiglio di Amministrazione, il Modello sarà reso noto ai dipendenti e ai collaboratori, mediante invio anche di e-mail informativa, avente ad oggetto l'avvenuta adozione del Modello e la disponibilità dello stesso nella casella Scambio di Alpha Trading.

La Società pubblica il Modello sul proprio sito internet.

Per quanto riguarda la formazione, la Società ha previsto una specifica attività di formazione, riguardante, in generale, le disposizioni normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti, le caratteristiche essenziali degli illeciti previsti dal Decreto e, più specificatamente, i principi contenuti nel Modello, le Attività Sensibili e i protocolli ad esse riferibili nonché le specifiche finalità preventive che il Modello persegue in tale contesto.

A tal fine, Alpha Trading dedica, ogni anno, una sessione informativa e formativa dedicata al Modello attraverso un'apposita piattaforma digitale denominata Docebo.

In ottemperanza ai principi sopraesposti, l'attività di formazione è adeguatamente documentata.

### **5.2. Informativa ai Collaboratori esterni ed ai Partner**

Ai soggetti terzi, esterni ad Alpha Trading (ad esempio, collaboratori, consulenti e partner), viene fornita apposita informativa sull'avvenuta adozione del Modello e sulle conseguenze del mancato rispetto del Modello, anche mediante invio di specifica comunicazione.

Laddove possibile, sono inserite nei rispettivi testi contrattuali specifiche clausole dirette a disciplinare tali conseguenze del seguente tenore:

*“Alpha Trading S.p.A. nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei propri rapporti si ispira ai principi contenuti nel Modello di organizzazione ex D.Lgs. 231/01 e del Codice Etico ad esso allegato. La controparte [•] dichiara di aver preso atto delle previsioni contenute nel Modello e nel Codice Etico adottato da Alpha Trading S.p.A., di condividerne i contenuti e di impegnarsi a rispettarlo nello svolgimento dell'attività oggetto del presente incarico. La violazione delle disposizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico da parte della controparte contrattuale potrà comportare, a seconda della gravità dell'infrazione, la risoluzione in danno del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati ad Alpha Trading S.p.A.”.*

## **6. Sistema Disciplinare**

### **6.1. Principi generali**

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto, ed, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

### **6.2. Condotte sanzionabili**

Costituiscono condotte sanzionabili ai sensi e per gli effetti del presente Modello:

- il compimento di atti idonei diretti in modo non equivoco a violare le procedure interne previste dal presente Modello;
- il compimento di atti idonei diretti in modo non equivoco ad adottare, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;
- la violazione delle procedure interne previste dal presente Modello;
- l'adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso.

### **6.3. Sanzioni per i lavoratori dipendenti**

I comportamenti sanzionabili ai sensi e per gli effetti del presente Modello tenuti dai lavoratori dipendenti sono definiti come illeciti disciplinari.

L'art. 2104 c.c., individuando il dovere di "obbedienza" a carico del lavoratore, dispone che il prestatore di lavoro debba osservare nello svolgimento del proprio lavoro le disposizioni di natura sia legale che contrattuale impartite dal datore di lavoro. In caso di inosservanza di dette disposizioni il datore di lavoro può irrogare sanzioni disciplinari, graduate secondo la gravità dell'infrazione, nel rispetto delle previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale Lavoro applicabile al settore commercio, servizi e terziario.

Il sistema disciplinare deve in ogni caso rispettare i limiti al potere sanzionatorio imposti dalla legge n. 300 del 1970 (c.d. Statuto dei lavoratori), ove applicabili, sia per quanto riguarda le sanzioni irrogabili, che per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere.

In particolare, il sistema disciplinare deve risultare conforme ai seguenti principi.

- 1) incorre nei provvedimenti di rimprovero verbale o scritto il lavoratore che violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio, che non osservi le procedure prescritte e/o che ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;
- 2) incorre nel provvedimento della multa (non superiore a 4 ore di retribuzione base) il lavoratore che violi più volte le procedure interne previste dal presente Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate;
- 3) incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione (non superiore a 10 giorni) il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal presente Modello, o nel tenere un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché nel compiere atti contrari all'interesse della Società arrechi danno alla Società o la esponga ad una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni dell'azienda;
- 4) incorre nel provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree di rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e ne costituisca un notevole inadempimento, diretto in modo non equivoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto o che ne determini la concreta applicazione a carico di Alpha Trading delle misure previste dal Decreto;
- 5) incorre nel provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree di rischio un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e ne costituisca un gravissimo inadempimento, diretto in modo non equivoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto o che ne determini la concreta applicazione a carico di Alpha Trading delle misure previste dal Decreto, nonché il lavoratore che sia incorso con recidiva nelle mancanze di cui al punto 3) che precede.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni, sopra richiamate, saranno applicate in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.



#### 6.4. Procedimento sanzionatorio a carico dei dipendenti

L'Organismo di Vigilanza, ogniqualvolta accerti la sussistenza di un comportamento sanzionabile, ai sensi e per gli effetti del presente Modello, dovrà informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione, che provvederà poi a contestare l'addebito per iscritto al lavoratore.

La lettera di contestazione dell'addebito deve *inter alia*:

- individuare, con la massima precisione possibile, il comportamento sanzionato;
- descrivere, con la massima precisione possibile, la violazione del Modello;
- prevedere la facoltà, in capo al lavoratore, di chiedere di essere sentito dall'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza ha il diritto/dovere di:

- ascoltare il lavoratore in ordine alla sua difesa;
- predisporre il verbale dell'audizione del lavoratore;
- accertare le violazioni al presente Modello;
- comunicare le violazioni accertate al Datore di Lavoro, ai fini dell'eventuale applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al presente Modello.

I provvedimenti sanzionatori adottati dal Datore di Lavoro, su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza:

- devono essere adottati tenendo in considerazione tutti gli elementi raccolti (lettera di contestazione, memorie del lavoratore, eventuale audizione del lavoratore);
- devono essere motivati;
- devono essere comunicati per iscritto al lavoratore;
- possono dallo stesso essere impugnati, conformemente a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale Lavoro (applicabile al settore commercio, servizi e terziario) e dallo Statuto dei Lavoratori;
- devono essere portati a conoscenza della Direzione del Personale.

#### 6.5. Misure nei confronti degli Amministratori

Nel caso in cui le condotte sanzionabili, ai sensi e per gli effetti del presente Modello, siano state poste in essere da parte di uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informerà l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, i quali, con l'esclusione dell'Amministratore interessato, provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Nel caso in cui le condotte sanzionabili, ai sensi e per gli effetti del presente Modello, siano state poste in essere dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di

Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informerà l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale. Il Consiglio di Amministrazione provvederà a convocare l'Assemblea dei Soci per gli opportuni provvedimenti ed, in caso di mancata convocazione, vi provvederà il Collegio Sindacale.

6.6. **Misure nei confronti dei collaboratori, consulenti ed altri soggetti terzi**

Ogni comportamento, posto in essere dai collaboratori, consulenti ed altri soggetti terzi che intrattengano un rapporto contrattuale, non di lavoro dipendente con Alpha Trading, in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e/o dal Codice Etico e tale da comportare il rischio di commissione di Reati, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o in altri accordi, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, come nel caso di applicazione di sanzioni, ex D.Lgs. 231/01, da parte di Autorità Giudiziarie.

## PARTE SPECIALE

### 1. Aree Sensibili

Il presente capitolo si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti e dipendenti di Alpha Trading nelle aree di attività di rischio, nonché dai collaboratori esterni, consulenti e partner.

In particolare, questa Parte Speciale del Modello si pone come obiettivo quello di identificare, per ciascuna macro-categoria di reati ritenuta rilevante, le c.d. “Attività Sensibili”, nell’ambito delle quali può essere potenzialmente commesso uno dei reati richiamati dal Decreto.

#### 1.1. *Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro*

Come già indicato nelle premesse, occorre ricordare che Alpha Trading ha le seguenti sedi ed unità locali:

- Sede legale in Milano, Piazza della Repubblica 26;
- Sede amministrativa e commerciale in Genova, Via Brigata Liguria n. 3/19;
- uno stabilimento produttivo in Carbonara Scrivia (AL), Via per Genova n. 22, ove sono presenti due impianti produttivi: uno avente ad oggetto la miscelazione su prodotti petroliferi per riscaldamento a basso impatto ambientale ed uno avente ad oggetto la produzione del bitume modificato (di seguito, definito, il “**Sito Produttivo**”);
- un deposito commerciale di oli minerali, sito in Via Mazzini 104, Solbiate Olona (VA) dotato di numerosi serbatoi di stoccaggio di biodiesel e materie prime idoneo a servire e supportare le necessità in particolare, ma non solo, dei settori carburazione e combustione. Nel sito è presente anche un laboratorio Controllo Qualità, che opera in conformità che le Norme ISO 9001:2015, dedicato alle analisi dei prodotti in arrivo ed in spedizione secondo quanto previsto dalle Norme EN 14214.
- Per quanto attiene alle attività che vengono svolte nel sito produttivo di Trieste si segnala che Alpha Trading ha in essere un contratto di distacco relativamente all’unico dipendente che quindi è sottoposto alle regole di sicurezza e ambiente della Seastock S.r.l.

Si rende necessario, quindi, esaminare il rischio legato alla sicurezza sui luoghi di lavoro per ogni singola sede ed, in particolare, per il Sito Produttivo di Carbonara Scrivia e per il Deposito commerciale di Solbiate Olona.

#### **Sede legale, sede amministrativa e commerciale della Società e locali uso magazzino**

Con riferimento alla sede legale, non vi sono rischi diretti applicabili.

Per quanto concerne la sede amministrativa/commerciale ed i locali ad uso magazzino, sulla scorta dell'analisi delle principali Attività Sensibili e delle specifiche Valutazioni del Rischio, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a, D. Lgs. 81/08, i principali potenziali rischi individuati sono:

- i) **Rischio Incendio**. Tale rischio è stato considerato **basso** in considerazione del fatto che sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e che le condizioni dei predetti locali offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio (e comunque con limitata probabilità di propagazione).
- ii) **Rischio Sostanze Pericolose**. Tale rischio è stato considerato **basso** per la sicurezza ed irrilevante per la salute sia per gli impiegati amministrativi/commerciali, per gli impiegati tecnici e gli addetti alle pulizie;
- iii) **Rischio di stress da lavoro correlato**. Tale rischio è stato considerato **basso** per le mansioni di impiegato tecnico amministrativo e commerciale, di impiegato tecnico e di addetto alle pulizie.

I rischi inerenti ai lavoratori fuori sede sono stati valutati bassi in quanto la prestazione lavorativa è svolta principalmente in ufficio.

#### **Sito Produttivo di Carbonara Scrivia (AL)**

Il Sito Produttivo di Carbonara Scrivia (AL) è caratterizzato dalla presenza di un impianto per la miscelazione di prodotti petroliferi per riscaldamento a basso impatto ambientale e, dal 2003, di un impianto per la produzione del bitume modificato.

All'interno dello Sito Produttivo sono altresì presenti anche aree di stoccaggio e deposito dei prodotti commercializzati da Alpha Trading, in particolare, oli vegetali e minerali ad uso combustibile (tra cui, gasolio, biodiesel, O.C., additivi, bitume e polimero) nonché un laboratorio di analisi attrezzato per garantire la qualità delle materie prime e dei prodotti commercializzati da Alpha Trading.

All'interno del Sito Produttivo è altresì presente una centrale termica, dedicata al riscaldamento dei prodotti contenuti nei serbatoi di stoccaggio.

A decorrere dal 30 maggio 2013, il Sito Produttivo non rientra più nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 334/99 e, conseguentemente, non è più soggetto agli adempimenti previsti dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 334/99 (obblighi di notifica ed implementazione di un sistema di gestione e di sicurezza).

Nonostante ciò, poiché la sicurezza risulta essere un tema di primaria importanza per Alpha Trading, si segnala che la Società ha comunque mantenuto - e si impegna a mantenere nel tempo - il proprio Manuale del Sistema di Gestione della Sicurezza.

La Società ha ottenuto il Certificato di Prevenzione Incendi dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Alessandria.

Sulla scorta dell'analisi delle principali Attività Sensibili e delle specifiche Valutazioni del Rischio, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a), D.Lgs. 81/08, previste nel

Documento di Valutazione dei Rischi, relativo al Sito Produttivo, i principali potenziali rischi, ritenuti non bassi o irrilevanti, relativi agli uffici, al laboratorio ed al piazzale sono i seguenti:

1. **Rischio Incendio**: sia con riferimento agli uffici, al laboratorio ed al piazzale, tale rischio è considerato **elevato**, in considerazione soprattutto della presenza di sostanze infiammabili e comburenti e dell'utilizzo di fiamme libere.
2. **Rischio Ustioni**: tale rischio è considerato **medio** in considerazione della presenza di alta temperatura nei serbatoi sopra suolo.
3. **Rischio di Esposizione ad agenti chimici (inalazione)**: sia con riferimento al laboratorio che al piazzale, tale rischio è considerato **basso** (anche se comunque non irrilevante per la salute), considerando le sostanze di natura pericolosa che vengono utilizzate nell'impianto e stoccate nei depositi della Società. La presenza di materiali, sostanze e prodotti che possono dar luogo, da soli o in combinazione, a fumi, nebbie, gas e vapori rendono tale rischio di media pericolosità anche con riferimento al laboratorio.
4. **Rischio di Esposizione ad agenti cancerogeni**: sia con riferimento al laboratorio che al piazzale, tale rischio è considerato **medio** in considerazione della presenza di alcune sostanze (miscele di idrocarburi), utilizzate dalla Società, che sono ottenute miscelando varie frazioni petrolifere, alcune delle quali, alla luce delle attuali conoscenze, sono classificate come cancerogene. A tale riguardo, per le mansioni quali addetti di laboratorio, di piazzale e Capo Deposito è stato istituito il Registro degli Esposti, nel rispetto della normativa in merito per quanto attiene la sorveglianza sanitaria, la stesura della cartella Sanitaria e di Rischio, la sua conservazione e gestione in caso di cessazione del rapporto di lavoro o cessazione dell'azienda. Tra le sostanze pericolose, utilizzate per la produzione dei prodotti della Società, sono state identificate: l'olio combustibile ed il gasolio.
5. **Rischio Soffocamento Asfissia**: con riferimento al laboratorio, tale rischio è stato considerato **basso** in considerazione dell'esistenza di un impianto di trattamento aria e dalle risultanze delle analisi effettuate da ditte esterne specializzate e dalle risultanze delle analisi effettuate da ditte esterne specializzate.
6. **Rischio Esposizione a microclima non adeguato**: con riferimento al piazzale, tale rischio è stato considerato **medio** in considerazione della possibile permanenza in ambienti con parametri climatici non confortevoli.

Oltre ai rischi sopra elencati, sono stati qualificati come "bassi" anche ulteriori rischi, tra cui: (i) con riferimento agli uffici ed al laboratorio, il rischio di elettrocuzione ed il rischio di esplosione; (ii) con riferimento al piazzale, il rischio di caduta di materiale dall'alto; il rischio di scivolamenti e cadute a livello, il rischio di esplosione, il rischio di esposizione a rumore ed il rischio di investimento.

La Società ha poi adottato specifiche procedure di carico di olio combustibile, di carico di bitume e di scarico prodotti, nonché un Regolamento interno di sicurezza e di igiene del lavoro, che prevede puntuali procedure da osservare. Nello specifico, le procedure

riguardano la conformità dei luoghi di lavoro, lo scarico bitume, la manutenzione, il prelievo campioni, la messa in sicurezza dell'impianto, la manipolazione dei rifiuti, la separazione dei rifiuti, il consumo di alcolici e la prevenzione incendi. In allegato al Regolamento interno di sicurezza e di igiene del lavoro è stato previsto un regolamento del deposito autisti ed un regolamento generale da rispettare per la sicurezza di tutti, che prevede – *inter alia* - le procedure per l'accesso di visitatori al deposito, i rischi presenti in deposito, le informazioni generali sul comportamento da adottare da parte dei visitatori, i comportamenti da tenere in caso di emergenza e le norme di sicurezza per i visitatori.

In conformità con le disposizioni normative applicabili, relativamente al Sito Produttivo, la Società si è dotata di uno specifico Piano di Emergenza ed Evacuazione che prescrive i comportamenti e le procedure da porre in essere, da parte dei dipendenti e di eventuali visitatori, affinché, al verificarsi di situazioni di emergenza (quali incendi e sversamenti), possa essere salvaguardata l'incolumità dei lavoratori e degli occupanti, allontanandoli da eventuali pericoli e rischi di salute e per la sicurezza.

L'attuale PEI, è stato redatto in linea con quanto previsto dall'art. 14 comma 5 e allegato 3, art. 20 comma 6 del D.Lgs. 105/15 e dagli Allegati VII e VIII del D.M. 10 marzo 1998, al fine di: (i) definire la struttura, le modalità organizzative di intervento, in caso di emergenza, le attrezzature antincendio ed i dispositivi di protezione individuale e collettiva da utilizzare e tenere a disposizione; (ii) consentire, mediante tempestivo ed adeguato intervento secondo modalità specifiche in funzione della tipologia di pericolo, la gestione delle diverse situazioni di emergenza che dovessero manifestarsi al fine di salvaguardare le persone e le proprietà presenti nello stabilimento, minimizzando i danni all'ambiente, alle strutture ed agli impianti derivanti dall'emergenza medesima; (iii) contenere e controllare l'evento incidentale; (iv) consentire un ordinato e sicuro esodo delle persone da una o più zone in caso di pericolo non imminente; e (v) fornire indicazioni per l'evacuazione totale dello stabilimento, in caso di pericolo imminente.

Il numero degli infortuni registrati negli ultimi 10 (dieci) anni dimostrano l'attenzione che Alpha Trading rivolge nei confronti della tematica della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Con riferimento al Sito Produttivo, la Società ha adottato:

- istruzioni operative di sicurezza e di igiene del lavoro (completo di specifiche procedure) relative al deposito;
- documento di informazione ai lavoratori sui rischi di incidente rilevante;
- un Manuale del Sistema di Gestione della Sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti, con relative procedure;
- un documento di politica interna per la prevenzione degli incidenti rilevanti, con relative dettagliate procedure.

## **Deposito di Solbiate Olona (VA)**

Il Deposito di Solbiate Olona (VA) è attualmente caratterizzato dalla presenza di n. 4 serbatoi da circa 2300 mc, n. 3 serbatoi da circa 920 mc e n. 2 serbatoi materie prime da circa 900 mc..

All'interno dello Sito è altresì presente un laboratorio di analisi attrezzato per garantire la rispondenza del prodotto in arrivo alle specifiche di fornitura concordate e la qualità finale del biodiesel inviato ai Clienti.

All'interno del Sito Produttivo è altresì presente una cabina elettrica.

A seguito della dismissione dell'impianto di produzione biodiesel conclusasi il 22.03.17, il Sito non rientra più nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 334/99 e, conseguentemente, non è più soggetto agli adempimenti previsti dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 334/99 (obblighi di notifica ed implementazione di un sistema di gestione e di sicurezza).

Nonostante ciò, poiché la sicurezza risulta essere un tema di primaria importanza per Alpha Trading, si segnala che la Società ha comunque mantenuto - e si impegna a mantenere nel tempo - un proprio Sistema di Gestione della Sicurezza.

La Società ha ottenuto il Certificato di Prevenzione Incendi dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Varese.

Sulla scorta dell'analisi delle principali Attività Sensibili e delle specifiche Valutazioni del Rischio, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a), D.Lgs. 81/08, previste nel Documento di Valutazione dei Rischi relativo al Sito Produttivo, i principali potenziali rischi, relativi agli uffici, al laboratorio ed al piazzale sono i seguenti:

1. **Rischio Esplosione**: il rischio è ritenuto trascurabile ad eccezione della zona di carico/scarico automatico delle autobotti con manichette flessibili e della zona di utilizzo di contenitori aperti di liquido infiammabile nel laboratorio analisi qualità, dove è valutato **basso**. Nella zona Deposito non sono presenti sostanze infiammabili.
2. **Rischio Ustioni**: **non presente** (non sono presenti sostanze o zone ad alta temperatura).
3. **Rischio di Esposizione ad agenti chimici**: **non applicabile** vista l'assenza nel Deposito di sostanze pericolose per la salute (presenti solo come reagenti per analisi di laboratorio).
4. **Rischio di Esposizione ad agenti cancerogeni**: **non applicabile** per assenza di agenti cancerogeni.
5. **Rischio Vibrazioni Meccaniche**: **trascurabile**.
6. **Rischio Incendio**: con riferimento al Deposito (Parco Serbatoi e Rampe carico/scarico), tale rischio è considerato **medio**, in quanto si impiegano liquidi combustibili con punto di infiammabilità da 65°C a 125°C per quantitativi superiori a 0,5 m3. Per quanto attiene agli altri reparti il rischio è considerato basso.

7. **Rischio Rumore:** tutti i valori misurati sono risultati inferiori a 80 dB(A).

Oltre ai rischi sopra elencati, sono stati qualificati come bassi anche ulteriori rischi, come il sollevamento manuale dei carichi e lo stress lavoro correlato e trascurabili, come l'esposizione a radiazioni ottiche artificiali.

La Società ha poi adottato le seguenti specifiche procedure relative a:

- operazioni di ricevimento delle cisterne e di carico e scarico autobotti,
- sicurezza e di igiene del lavoro,
- conformità dei luoghi di lavoro,
- manutenzione e il prelievo campioni,
- messa in sicurezza delle attrezzature,
- gestione dei rifiuti,
- accesso di visitatori al deposito (rischi presenti in deposito, informazioni generali sul comportamento da adottare da parte dei visitatori, comportamenti da tenere in caso di emergenza e norme di sicurezza per i visitatori, sono gestiti direttamente da Hexion e fatte proprie da Alpha Trading, la quale agisce in conformità con esse).

Di seguito sono elencati i **principali processi sensibili che Alpha Trading ha individuato** al proprio interno.

Attività Sensibili	Funzioni aziendali coinvolte	Reato
<p><b>Gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro</b>, con particolare riferimento alle seguenti attività:</p> <p>–aggiornamento del “<i>Documento di Valutazione dei Rischi</i>” ad opera dei responsabili addetti (interni ed esterni) affinché sia conforme alle prescrizioni dettate ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.;</p> <p>–applicazione ed osservanza delle misure di prevenzione dei rischi, indicate nel “<i>Documento di Valutazione dei Rischi</i>”;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Membri del Consiglio di Amministrazione</li> <li>– Direttore dei Siti Produttivi</li> <li>– RSPP</li> <li>– ASPP</li> <li>– Ufficio Legale</li> </ul>	<p>Omicidio colposo (art. 589 c.p.)</p> <p>Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)</p>



<ul style="list-style-type: none"> <li>–applicazione, osservanza ed aggiornamento del Piano di Emergenza ed Evacuazione e del Piano di Emergenza Interna;</li> <li>–applicazione, osservanza ed aggiornamento del Regolamento interno di sicurezza e di igiene del lavoro e delle relative procedure interne adottate;</li> <li>–applicazione, osservanza ed aggiornamento delle istruzioni operative di sicurezza e di igiene del lavoro (completo di specifiche procedure) relative al deposito combustibili;</li> <li>–applicazione, osservanza ed aggiornamento del documento di informazione ai lavoratori sui rischi di incidente rilevante;</li> <li>–applicazione, osservanza ed aggiornamento del Manuale del Sistema di Gestione della Sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti, con relative procedure;</li> <li>–applicazione, osservanza ed aggiornamento del documento di politica interna per la prevenzione degli incidenti rilevanti, con relative dettagliate procedure.</li> <li>–obblighi di formazione ed informazione previsti dall’articolo 36 e 37 del D.Lgs. 81/08.</li> </ul>		
---	--	--

### 1.2. **Reati contro la Pubblica Amministrazione**

I reati qui considerati hanno come presupposto l’instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Tali rapporti possono essere diretti, indiretti ed occasionali.

Per rapporti diretti, si intende lo svolgimento di una attività che prevede un contatto non mediato tra Alpha Trading ed una pubblica funzione o un pubblico servizio.

Per rapporti indiretti, si intendono eventuali attività complementari e/o di supporto ad un rapporto diretto, come, ad esempio, quando una società o altro ente stipula un contratto con una Amministrazione Pubblica o partecipa ad un bando indetto dall'Unione Europea e, per darvi esecuzione, ricorre ai servizi di Alpha Trading.

Per rapporti occasionali, infine, si deve intendere l'attività di accertamento e controllo che la Pubblica Amministrazione realizza nell'ambito delle materie di sua competenza (sicurezza, lavoro, tutela ambientale, previdenza, fisco ecc.) nei confronti di tutte le società operanti sul territorio nazionale.

Sulla scorta della documentazione raccolta e delle interviste effettuate, si rileva che Alpha Trading potrebbe intrattenere con le Amministrazioni Pubbliche rapporti sotto tutti e tre i profili descritti (diretto, indiretto e occasionale).

Di seguito vengono elencati i principali processi sensibili che Alpha Trading ha individuato al proprio interno.

<b>RAPPORTI DIRETTI</b>		
<b>Attività Sensibili</b>	<b>Funzioni aziendali coinvolte</b>	<b>Reato</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Predisposizione della documentazione necessaria</b> alla partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta con la Pubblica Amministrazione e/o società a partecipazione.</li> <li>– <b>Gestione dei rapporti con soggetti pubblici</b> a seguito della vittoria di un bando, della stipula di un contratto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Membri del Consiglio di Amministrazione</li> <li>– Amministrazione, Bilancio e Co.GE</li> <li>– Uffici commerciali</li> <li>– Ufficio Legale</li> </ul>	<p>Malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o comunitario (<b>art. 316-bis c.p.</b>).</p> <p>Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato, di altro ente pubblico o da parte di ente comunitario (<b>art. 316-ter c.p.</b>)</p> <p>Corruzione per un atto d'ufficio (<b>art. 318 c.p.</b>)</p> <p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (<b>art. 319 c.p.</b>)</p>

		<p>Corruzione in atti giudiziari (<b>art. 319-ter c.p.</b>)</p> <p>Induzione indebita a dare o promettere utilità (<b>art. 319-quater c.p.</b>)</p> <p>Istigazione alla corruzione (<b>art. 322 c.p.</b>)</p> <p>Traffico di influenze illecite (<b>art. 346 bis c.p.</b>)</p> <p>Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (<b>art. 640, comma 2, n. 1 c.p.</b>)</p> <p>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (<b>art. 640-bis c.p.</b>)</p> <p>Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (<b>art. 640-ter c.p.</b>)</p>
--	--	--

<b>RAPPORTI INDIRETTI</b>		
Attività Sensibili	Funzioni aziendali coinvolte	Reato
<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Assegnazione/gestione degli incarichi per consulenze esterne e dei contratti di locazione e di servizi</b></li> <li>– <b>Gestione dell'omaggistica e delle donazioni nei confronti di soggetti pubblici</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Membri del Consiglio di Amministrazione</li> <li>– Amministrazione, Bilancio e Co.GE</li> <li>– Ufficio Legale</li> <li>– Uffici commerciali</li> </ul>	<p>Malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o comunitario (<b>art. 316-bis c.p.</b>)</p> <p>Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>– Selezione e gestione dei collaboratori</li> <li>– Gestione della liquidità e contabilità</li> <li>– Gestione affari legali ed attività giudiziale e stragiudiziale</li> <li>– Gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria</li> </ul>		<p>dello Stato, di altro ente pubblico o da parte di ente comunitario (<b>art. 316-ter c.p.</b>)</p> <p>Corruzione per un atto d'ufficio (<b>art. 318 c.p.</b>)</p> <p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (<b>art. 319 c.p.</b>)</p> <p>Corruzione in atti giudiziari (<b>art. 319-ter c.p.</b>)</p> <p>Induzione indebita a dare o promettere utilità (<b>art. 319-quater c.p.</b>).</p> <p>Istigazione alla corruzione (<b>art. 322 c.p.</b>)</p> <p>Traffico di influenze illecite (<b>art. 346 bis c.p.</b>)</p> <p>Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (<b>art. 640, comma 2, n. 1 c.p.</b>)</p> <p>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (<b>art. 640-bis c.p.</b>)</p> <p>Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (<b>art. 640-ter c.p.</b>)</p>
---	--	--

<b>RAPPORTI OCCASIONALI</b>		
<b>Attività Sensibili</b>	<b>Funzioni aziendali coinvolte</b>	<b>Reato</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Gestione delle ispezioni amministrative, fiscali, previdenziali e in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e di tutela ambientale</b></li> <li>– <b>Ottenimento di permessi, licenze e autorizzazioni</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Membri del Consiglio di Amministrazione</li> <li>– Amministrazione, Bilancio e Co.GE</li> <li>– Ufficio legale</li> <li>– RSPP</li> <li>– Direttore Stabilimenti</li> </ul>	<p>Corruzione per un atto d'ufficio (<b>art. 318 c.p.</b>)</p> <p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (<b>art. 319 c.p.</b>)</p> <p>Corruzione in atti giudiziari (<b>art. 319-ter c.p.</b>)</p> <p>Induzione indebita a dare o promettere utilità (<b>art. 319-quater c.p.</b>).</p> <p>Istigazione alla corruzione (<b>art. 322 c.p.</b>)</p> <p>Traffico di influenze illecite (<b>art. 346 bis c.p.</b>)</p> <p>Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (<b>art. 640, comma 2, n. 1 c.p.</b>)</p> <p>Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (<b>art. 640-ter c.p.</b>)</p>

### 1.3. Reati societari

La Società svolge gran parte delle attività rientranti nella presente area di rischio, sulla base di procedure interne ed è soggetta alla revisione legale da parte di revisore esterno.

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio in relazione ai reati societari sono considerate le seguenti:

Attività Sensibili	Funzioni aziendali coinvolte	Reato
<p>– <b>Predisposizione dei bilanci, relazioni e altre comunicazioni sociali</b> previste dalla legge (presentazione dei dati, elaborazione ed approvazione)</p> <p>– <b>Gestione delle operazioni societarie</b></p> <p>– <b>Gestione del rapporto con il Collegio Sindacale</b></p>	<p>– Membri del Consiglio di Amministrazione</p> <p>– Amministrazione, Bilancio e Co.GE</p> <p>– Tesoreria</p>	<p>False comunicazioni sociali (<b>art. 2621 c.c.</b>)</p> <p>False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (<b>art. 2622, commi 1 e 2, c.c.</b>)</p> <p>Indebita restituzione dei conferimenti (<b>art. 2626 c.c.</b>)</p> <p>Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (<b>art. 2627 c.c.</b>)</p> <p>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (<b>art. 2628 c.c.</b>)</p> <p>Formazione fittizia del capitale (<b>art. 2632 c.c.</b>)</p> <p>Operazioni in pregiudizio dei creditori (<b>art. 2629 c.c.</b>)</p> <p>Omessa comunicazione del conflitto di interesse (<b>art. 2629-bis c.c.</b>)</p> <p>Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (<b>art. 2633 c.c.</b>)</p> <p>Corruzione tra privati (<b>art. 2635, comma 3, c.c.</b>)</p> <p>Istigazione alla corruzione tra privati (<b>art. 2635 bis c.c.</b>)</p> <p>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle</p>

		autorità pubbliche di vigilanza ( <b>art. 2638 c.c.</b> )
--	--	---

#### 1.4. **Delitti contro l'industria ed il commercio**

In considerazione del *business* svolto dalla Società, vi è un potenziale rischio di commissione dei delitti contro l'industria ed il commercio.

Si precisa che la Società ha ottenuto la certificazione del Sistema di Gestione della Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008.

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio in relazione ai delitti contro l'industria ed il commercio sono considerate le seguenti:

<b>Attività Sensibili</b>	<b>Funzioni aziendali coinvolte</b>	<b>Reato</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Svolgimento delle attività commerciali in violazione dei corretti principi di correttezza contrattuale e di concorrenza</b></li> <li>– <b>Gestione delle operazioni commerciali</b></li> <li>– <b>Gestione del rapporto con i clienti</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Membri del Consiglio di Amministrazione</li> <li>– Direzione Vendite Marine</li> <li>– Direzione Vendite Mercato Interno</li> <li>– Direzione Vendite reparto Biocarburanti</li> <li>– Direttore dei Siti Produttivi</li> </ul>	<p>Turbata libertà dell'industria e del commercio (<b>art. 513 c.p.</b>)</p> <p>Illecita concorrenza con minaccia o violenza (<b>art. 513-bis c.p.</b>)</p> <p>Frodi contro le industrie nazionali (<b>art. 514 c.p.</b>)</p> <p>Frode nell'esercizio del commercio (<b>art. 515 c.p.</b>)</p> <p>Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (<b>art. 517 c.p.</b>)</p> <p>Vendita di prodotti industriali con segni mendaci aggravata (<b>art. 517-bis c.p.</b>)</p> <p>Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà</p>

		industriale ( <b>art. 517-ter c.p.</b> ).
--	--	---

1.5. **Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio e strumenti di pagamento diversi dai contanti**

La Società svolge attività che potenzialmente potrebbero rientrare nelle aree di rischio dei reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio e illecito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio in relazione ai suddetti reati sono considerate le seguenti:

Attività Sensibili	Funzioni aziendali coinvolte	Reato
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Selezione dei fornitori di beni e servizi</li> <li>– Identificazione, valutazione ed acquisizione della clientela</li> <li>– Acquisizione e dismissione di società o rami d'azienda, costituzione di associazione o raggruppamenti temporanei di impresa e di joint venture</li> <li>– Gestione delle condizioni economico-finanziarie alla base dei contratti con i clienti e fornitori (incluse, le condizioni di pagamento), attività di sollecito del credito scaduto e recupero del credito</li> <li>– Vendite on line</li> <li>– Pagamento con moneta elettronica, carte prepagate, carte di debito o di credito</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Membri del Consiglio di Amministrazione</li> <li>– Amministrazione, Bilancio e Co.GE</li> <li>– Tesoreria</li> <li>– Direzione Vendite Marine</li> <li>– Direzione Mercato Interno</li> <li>– Direzione Vendite reparto Biocarburanti</li> <li>– Direttore dei Siti Produttivi</li> </ul>	<p>Ricettazione (<b>art. 648 c.p.</b>)</p> <p>Riciclaggio (<b>art. 648-bis c.p.</b>)</p> <p>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (<b>art. 648-ter c.p.</b>)</p> <p>Autoriciclaggio (<b>art. 648-ter.1 c.p.</b>)</p> <p>Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (<b>art. 493 ter c.p.</b>)</p> <p>Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (<b>art. 493 quater c.p.</b>)</p> <p>Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (<b>art. 640 ter c.p.</b>)</p>



Con specifico riferimento all'aggravante di cui **all'art. 640-ter c.p.**, inerente alla **frode informatica**, si precisa che è stata adottata adeguata politica di sicurezza informatica è sia in grado di tutelare la Società da eventuali alterazioni di sistemi informatici compiuti da soggetti apicali e/o dipendenti e che possa comportare un conseguente trasferimento di denaro.

#### 1.6. **Reati informatici**

Alpha Trading si è conformata alle prescrizioni del nuovo GDPR 679/2016 in materia di privacy, dotandosi di un registro elettronico del trattamento dei dati.

Inoltre, la Società, oltre ad aver adottato una policy aziendale per l'assegnazione e l'uso delle utenze/apparecchiature di telefonia mobile, ha redatto ed adottato la seguente documentazione, diretta a tutelare i dati personali ed a prevenire eventuali violazioni delle disposizioni normative in materia:

Linea Guida per la gestione dei dati personali presenti nei sistemi informativi aziendali e loro distribuzione;

- Procedura Operativa per la dismissione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e misure di sicurezza per i dati personali;
- *Policy* aziendale relativa alla videosorveglianza aziendale;
- *Policy* aziendale sull'utilizzo delle attrezzature informatiche, della posta elettronica aziendale e di internet;
- *Policy* aziendale relativa alla classificazione e protezione delle informazioni aziendali gestite dai supporti tecnologici.

Di seguito vengono elencati i principali processi sensibili che Alpha Trading ha individuato al proprio interno, ordinati con rischio residuo decrescente:

<b>Attività Sensibili</b>	<b>Funzioni aziendali coinvolte</b>	<b>Reato</b>
<p><b>Gestione dei sistemi informatici, delle banche dati e delle reti informatiche</b> con particolare riferimento alle seguenti attività a rischio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• aggiornamento del Registro elettronico del trattamento affinché sia conforme alle prescrizioni dettate ai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membri del Consiglio di Amministrazione</li> <li>- Tutte le funzioni aziendali con particolare riferimento alla funzione del Responsabile Sistemi Informativi</li> </ul>	<p>Ipotesi di falsità aventi ad oggetto documenti informatici (<b>art. 491-bis c.p.</b>)</p> <p>Accesso abusivo a sistema informatico (<b>art. 615-ter c.p.</b>)</p> <p>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi</p>

<p>sensi del GDPR 679/2016</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• applicazione, osservanza ed aggiornamento delle <i>policies</i> aziendali in materia di privacy;</li> <li>• utilizzo e gestione della mailing list;</li> <li>• protezione dei dati dal rischio di intrusione o di intercettazione (<i>keylogger, backdoor</i>);</li> <li>• verifica della presenza di codici d'accesso a software protetti dall'ingegno e di programmi suscettibili di recare danno (<i>malicious software</i>).</li> </ul> <p><b>Formazione e trasmissione telematica di documentazione a soggetti privati</b></p>		<p>informatici o telematici (art. 615-<i>quater</i> c.p.)</p> <p>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-<i>quater</i> c.p.)</p> <p>Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-<i>quinquies</i> c.p.)</p>
---	--	---

### 1.7. Reati ambientali

Come già sopra illustrato, mentre la sede legale e le sedi amministrative della Società si trovano rispettivamente a Milano e Genova, le attività industriali di produzione e stoccaggio di sostanze pericolose sono svolte da Alpha Trading presso il Sito Produttivo di Carbonara Scrivia (AL), e il Deposito commerciale di Solbiate Olona.

Occorre, quindi, esaminare il rischio legato ai potenziali reati ambientali per ogni singola sede.

Con riferimento alla **sede amministrativa/commerciale di Genova** ed ai locali ad uso magazzino, si evidenzia che le stesse **non presentano** caratteristiche tali da determinare l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee. In tali locali, non vi sono emissioni in atmosfera rilevanti né sono presenti impianti che generano scarichi idrici. La sede amministrativa/commerciale si allaccia alla pubblica fognatura.

Si precisa che la sede amministrativa/commerciale ed i locali ad uso magazzino non producono rifiuti pericolosi. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche, di proprietà della Società, vengono smaltite tramite società esterne specializzate nello smaltimento di tali beni. Con riferimento alla sede amministrativa/commerciale ed ai locali ad uso

magazzino, Alpha Trading non è tenuta alla presentazione annuale del MUD né alla tenuta del Registro carico/scarico.

I dipendenti vengono responsabilizzati sulla gestione dei rifiuti.

### **Sito Produttivo di Carbonara Scrivia (AL)**

Con riferimento al Sito Produttivo di Carbonara Scrivia (AL), si precisa innanzitutto che:

- la Società ha ottenuto l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), rilasciata dalla Provincia di Alessandria, Prot. n. 20140050154 del 23 maggio 2014, relativa al Sito Produttivo. L'attuale AIA ha validità di quindici anni decorrenti dalla data di rilascio dell'AUA e, quindi fino al 31 maggio 2029;
- il Sito Produttivo si è dotato di un Manuale del Sistema di Gestione della Sicurezza e di relative procedure interne di applicazione, al fine di garantire il massimo rispetto per l'ambiente e di prevenire eventuali inquinamenti;
- il Sito Produttivo si è altresì dotato di un Piano di Emergenza interno e di una procedura interna in materia di salute e sicurezza dell'ambiente diretti a prevenire – *inter alia* – l'inquinamento per la salvaguardia dell'ambiente. Dal Piano di Emergenza interno vengono previste procedure per far fronte a varie tipologie di emergenze che possano, anche solo potenzialmente, inquinare l'atmosfera, il suolo, il sottosuolo o le acque. In particolare, vengono prese in considerazione le seguenti emergenze: il rilascio di prodotto (olio combustibile/gasolio) da serbatoio con spandimento del prodotto nel bacino di contenimento; il rilascio di prodotto (olio combustibile/gasolio) nel bacino di contenimento a seguito di spandimento di prodotto nel terreno; il rilascio in sala pompe per rottura tenuta pompa e fuoriuscita di prodotto (olio combustibile/gasolio) non incendiato; l'incendio in sala pompe derivante dallo spandimento di prodotto (olio combustibile/gasolio) a seguito della rottura delle tenute di una pompa; lo sversamento di prodotto (olio combustibile/gasolio) in fase di carico e scarico autobotti con spandimento a terra e l'incendio di prodotto sversato in fase di carico/scarico di autobotti. Le procedure prevedono sistemi di rilevamento, dispositivi di protezione individuale, cautele operative, misure di primo soccorso e soprattutto modalità operative da attuare in caso di fuoriuscita e sversamento di sostanze potenzialmente inquinanti e pericolose e di incendio;
- l'impianto di bitume e le centrali termiche, poste all'interno del Sito Produttivo, sono sottoposte ad un sistema di controllo computerizzato che prevede una serie di allarmi e blocchi automatici in caso di situazioni di pericolo.

Con riferimento ai reati ambientali di cui al Decreto, si puntualizza quanto segue:

### **Reati connessi alla gestione e tracciabilità dei rifiuti**

Per quanto riguarda i rischi legati ai rifiuti, si precisa che Alpha Trading si è dotata di procedure interne per la manipolazione e separazione dei rifiuti tra loro incompatibili, la raccolta, la catalogazione, lo smaltimento e la registrazione dei rifiuti nonché per la

corretta tenuta dei Registri carico/scarico. Inoltre, la Società ha già provveduto ad iscrivere l'unità di Carbonara Scrivia (AL) al SISTRI, rendendolo totalmente operativo.

Per il deposito temporaneo dei rifiuti, la Società ha definito un'area dedicata alla raccolta all'interno del Sito Produttivo, informando e responsabilizzando ciascun dipendente sulla corretta effettuazione della raccolta differenziata dei rifiuti.

Tutti i rifiuti vengono trasportati e smaltiti da società esterne, dotate dei requisiti di legge per l'esecuzione di tali servizi. Alpha Trading richiede, periodicamente, a tali società l'esibizione di documentazione attestante l'idoneità allo svolgimento del servizio.

La Società non produce rifiuti radioattivi.

### **Reati relativi alle emissioni in atmosfera**

Con riferimento ai rischi legati all'emissioni in atmosfera, il Sito Produttivo presenta tre punti di emissione (le centrali termiche), per cui sono previsti specifici limiti di emissione.

Gli specifici limiti di emissione e le relative procedure di controllo sono stabilite nell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

Le emissioni sono sottoposte a controlli periodici, nel pieno rispetto delle prescrizioni previste dall'AUA.

Il Sito Produttivo è anche dotato di un impianto di captazione dei fumi, il cui funzionamento riduce drasticamente l'impatto ambientale dello stabilimento. I carboni dell'impianto di captazione dei fumi vengono regolarmente sostituiti (ogni quattro anni) al fine di mantenere sempre efficiente la funzionalità dell'impianto stesso.

### **Reati connessi all'inquinamento delle acque, del suolo e del sottosuolo**

Per quanto concerne i rischi legati all'inquinamento delle acque e del suolo, si puntualizza che le acque meteoriche e di dilavamento di prima e seconda pioggia sono raccolte in una vasca interna in calcestruzzo armata della capacità di 68.10 m<sup>3</sup> e successivamente sottoposte al trattamento di separazione delle sostanze sedimentabili e della frazione oleosa.

L'inizio della precipitazione e il conseguente riempimento del bacino vengono rilevati da un'apposita apparecchiatura che, dopo un certo tempo programmabile, mette in funzione la pompa di sollevamento a portata controllata.

Quando nel bacino viene raggiunto il livello massimo, pari al volume scaricato di acque inquinate "di prima pioggia", un particolare dispositivo blocca l'immissione nella vasca deviando così le successive acque diluite direttamente al ricettore (in questo caso, la fognatura pubblica).

I liquami stoccati vengono evacuati tramite una pompa di sollevamento a portata costante controllata elettronicamente ed inviati al successivo trattamento (nel caso in esame al disoleatore).

L'evacuazione dei volumi di acqua di prima pioggia deve avvenire, secondo le normative, in un tempo minimo previsto tra un evento e l'altro di circa 48 ore.

Prima dell'immissione nel ricettore (in questo caso, la fognatura pubblica), i liquami sono trattati per disoleazione. L'impianto di disoleazione è costituito da un monoblocco in polietilene diviso in comparti comunicanti, disposti in modo da separare le acque chiare dalle sostanze oleose per gravità.

L'impianto è collocato in posizione di facile accesso per i mezzi attrezzati che periodicamente provvedono allo spurgo dei materiali trattenuti.

Il disoleatore è dotato di coperchio a vite sia per l'ispezione centrale ed il prelievo degli oli separati, sia per l'ispezione laterale ed il prelievo di sabbie ed inerti.

In prossimità dell'ingresso del deposito sono collocati un pozzetto di ispezione per le acque chiare e scure degli uffici ed un pozzetto di ispezione per le acque provenienti dall'impianto di trattamento acque di "prima pioggia".

Il deposito è provvisto di collegamento fognario di acque nere degli uffici e di un sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche attraverso una rete di caditoie e griglie, una vasca di stoccaggio ed una di disoleazione.

Le acque vengono infine convogliate alla rete fognaria comunale.

Il piano di emergenza interno prevede specifici sistemi di rilevamento, dispositivi di protezione individuale, cautele operative, misure di primo soccorso e soprattutto modalità operative da attuare in caso di fuoriuscita e sversamento di sostanze potenzialmente inquinanti e pericolose e di incendio.

### **Reati connessi alla tutela dell'ozono**

In ultimo, si precisa che non vi sono sostanze lesive connesse all'attività produttiva della Società ritenute lesive per l'ozono.

### **Deposito di Solbiate Olona**

Con riferimento al Deposito di Solbiate Olona (VA), si precisa innanzitutto che:

- la Società ha ottenuto l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rilasciata dalla Provincia di Varese, Prot. n. 6006 del 6 giugno 2007, e successivamente modificata con atto della Provincia di Varese n. 2696 del 27 luglio 2011. Tale autorizzazione decadrà con la conclusione dell'iter legato alla dismissione dell'Impianto;
- la Società è titolare della Licenza di esercizio n. IT00VAO00136H, rilasciata dall'Agenza delle Dogane e dei Monopoli, in data 05.10.2015;
- la Società è titolare del Certificato Prevenzione Incendi relativo al sito Prot. n. 13332 / Prev. del 05.07.2013, in scadenza a fine 2017;
- Il Deposito è dotato, per scelta aziendale, non rispondendo più ai dettati del D.Lgs. 105/2015 (la c.d. Seveso III, che ha abrogato il D.Lgs. n. 334/99) dopo la

dismissione dell'impianto di produzione e l'assenza di prodotti pericolosi/infiammabili, di un Sistema di Gestione della Sicurezza e Ambiente che mantiene attive alcune Procedure ed Istruzioni previste dalle Norme OHSAS 18001/ISO 14001 (ad esempio gestione emergenze, scarichi idrici, rifiuti, manutenzioni, DPI, permessi di lavoro, comportamento ed accesso, sversamenti, manichette, controllo serbatoi e bacini, cambio bombole, ecc.)

- a Solbiate Olona, la Società opera all'interno dello Stabilimento dell'Azienda chimica Hexion, la quale agisce in accordo con il D.Lgs 105/2015, con la quale viene redatto congiuntamente il Piano di Emergenza Interno (PO 09, edizione valida Rev. 20). Tutte le dotazioni antincendio che servono lo Stabilimento (quindi anche il Deposito Alpha Trading) sono di proprietà Hexion, a cui spettano gli adempimenti di legge in materia. Gli scenari incidentali di interesse diretto sono, tra gli altri: incendio serbatoio o area limitrofa, incendio fabbricato, incendio cabina elettrica, infortunio o malore grave, terremoto, incendio mezzi di trasporto. Per scelta interna, il Personale partecipa comunque ai corsi di formazione/addestramento antincendio settimanali, ai corsi trimestrali D.Lgs 105/2015 organizzati da Hexion ed è soggetto a sorveglianza sanitaria.

Con riferimento ai reati ambientali di cui al Decreto, si puntualizza quanto segue.

#### **Reati connessi alla gestione e tracciabilità dei rifiuti**

Per quanto riguarda i rischi legati ai rifiuti, si precisa che Alpha Trading a Solbiate si è dotata di procedure interne per la manipolazione e separazione dei rifiuti tra loro incompatibili, la raccolta, la catalogazione, lo smaltimento e la registrazione dei rifiuti nonché per la corretta tenuta dei Registri carico/scarico. Inoltre, la Società ha già provveduto ad iscrivere l'unità di Solbiate Olona (VA) al SISTRI, rendendolo totalmente operativo.

Tutti i rifiuti vengono trasportati e smaltiti da società esterne, dotate dei requisiti di legge per l'esecuzione di tali servizi. Alpha Trading richiede, periodicamente, a tali società l'esibizione di documentazione attestante l'idoneità allo svolgimento del servizio.

La Società non produce rifiuti radioattivi.

#### **Reati relativi alle emissioni in atmosfera**

Con riferimento ai rischi legati all'emissioni in atmosfera, dopo la dismissione dell'impianto di produzione, il Deposito di Solbiate non ha nessun punto di emissione.

#### **Reati connessi all'inquinamento delle acque, del suolo e del sottosuolo**

Per quanto concerne i rischi legati all'inquinamento delle acque e del suolo, si puntualizza che le acque (incluse quelle meteoriche e di dilavamento di prima e seconda pioggia) sono raccolte dal sistema di collettamento interno dello Stabilimento di Hexion, con la quale è in vigore un Contratto di Servizi che regola anche la materia in questione.

Hexion dispone di un impianto biologico di trattamento acque, presso cui vengono inviate e trattate anche quelle del Deposito.

Il piano di emergenza interno e le procedure/istruzioni del Sistema di Gestione interno prevedono specifici sistemi di rilevamento, dispositivi di protezione individuale, cautele operative, misure di primo soccorso e soprattutto modalità operative da attuare in caso di fuoriuscita e sversamento di sostanze potenzialmente inquinanti, pericolose ed a rischio incendio.

Attività Sensibili	Funzioni aziendali coinvolte	Reato
<p><b>Gestione dei rischi in materia ambientale, con particolare riferimento alle seguenti attività:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– osservanza ed aggiornamento del piano di emergenza interna e delle procedure in materia di salute e sicurezza dell'ambiente</li> <li>– osservanza delle prescrizioni di legge relative ai Registri carico /scarico e successivamente compilazione ed aggiornamento, in modo corretto e conforme alle prescrizioni di legge, del SISTRI</li> <li>– formazione ai dipendenti sulle prescrizioni del piano di emergenza interna e delle procedure in materia di salute e sicurezza dell'ambiente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membri del Consiglio di Amministrazione</li> <li>- Tutte le funzioni aziendali con particolare riferimento alla funzione del Direttore dei Siti Produttivi</li> </ul>	<p>Inquinamento ambientale (<b>art. 452-bis c.p.</b>)</p> <p>Disastro ambientale (<b>art. 452-quater c.p.</b>)</p> <p>Delitti colposi contro l'ambiente (<b>art. 452-quinquies c.p.</b>)</p> <p>Associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati ambientali (<b>art. 452-octies c.p.</b>)</p> <p>Traffico e abbandono di materiale radioattivo (<b>art. 452-sexies c.p.</b>)</p> <p>Reati relativi allo scarico di acque reflue (<b>art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13 del D.Lgs. 152/06</b>)</p> <p>Reati relativi alla gestione dei rifiuti non autorizzata (<b>art. 256, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 152/06</b>)</p> <p>Reati relativi all'inquinamento del suolo, sottosuolo, acque</p>

		<p>superficiali e sotterranee ed alla relativa bonifica (<b>art. 257, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/06</b>)</p> <p>Reati relativi alla violazione degli obblighi sulla tracciabilità dei rifiuti e sulla irregolare tenuta dei registri di carico e scarico (<b>art. 258, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. 152/06</b>)</p> <p>Reati relativi al traffico illecito di rifiuti (<b>art. 259, comma 1 ed art. 260, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/06 - ora art. 452 quaterdecies c.p.</b>)</p> <p>Reati relativi alla violazione delle disposizioni in tema sistema informativo di controllo della tracciabilità dei rifiuti (<b>art. 260-bis, commi 6, 7 e 8 del D.Lgs. 152/06</b>)</p> <p>Reati relativi alla violazione dei limiti di emissione in atmosfera (<b>art. 279, comma 5 del D.Lgs. 152/06</b>)</p>
--	--	--

1.8. **Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno in Italia è irregolare**

Il rischio del ricorrere del reato previsto all'art. 22, comma 12-bis del D.Lgs. 286/98 è, ad oggi, remoto nel caso di Alpha Trading, soprattutto considerando le politiche di selezione del personale e di società di servizi seguite dalla Società.



Di seguito vengono elencati i principali processi sensibili che Alpha Trading ha individuato al proprio interno, ordinati con rischio residuo decrescente:

Attività Sensibili	Funzioni aziendali coinvolte	Reato
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Procedure di selezione ed assunzione del personale dipendente</b></li> <li>- <b>Procedure di selezione di società a cui appaltare servizi</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membri del Consiglio di Amministrazione</li> <li>- Direttore dei Siti Produttivi</li> <li>- Direzione del Personale</li> </ul>	Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno in Italia è irregolare ( <b>art. 22, comma 12-bis del D.Lgs. 286/98</b> )

#### 1.9. Reati tributari

Il rischio del ricorrere del reato previsto all'art. 25 quinquiesdecies, nel D.lgs 231/2001 (il quale indica per quali reati tributari, commessi per interesse o vantaggio dell'ente, possa determinarsi la responsabilità amministrativa dell'ente) è stato ampiamente approfondito e valutato dall'azienda che ha altresì analizzato le fattispecie sottese a ciascun reato previsto. I rischi sono risultati remoti e comunque adeguatamente presidiati dalle procedure adottate.

Attività Sensibili	Funzioni aziendali coinvolte	Reato
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestione amministrativo contabile (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)</li> <li>- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Gestione della fiscalità)</li> <li>- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Gestione della</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Amministratore Delegato</li> <li>- Direttore amministrativo e finanziario</li> <li>- Area fiscale</li> </ul>	Reati Tributari (art. 25, quinquiesdecies del Dlgs 231/2001)

<p>fiscalità e amministrativo contabile)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Occultamento o distruzione di documenti contabili (Gestione della fiscalità e amministrativo contabile)</li> <li>– sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Gestione della fiscalità e amministrativo contabile)</li> <li>– Dichiarazione infedele (Gestione della fiscalità e amministrativo contabile)</li> <li>– Omessa dichiarazione (Gestione della fiscalità e amministrativo contabile)</li> <li>– Indebita compensazione (Gestione della fiscalità e amministrativo contabile)</li> </ul>		
---	--	--

### 1.10. Contrabbando

Il rischio del ricorrere del reato previsto all'art. 25 sexiesdecies è, ad oggi, remoto e comunque adeguatamente presidiato dai controlli e dalle procedure adottate da Alpha Trading.

L'azienda opera da sempre in un regime di imposte indirette (accise) ed è ciclicamente sottoposta a controlli doganali (i depositi sono soggetti a vigilanza e controlli da parte dell'amministrazione finanziaria) e devono tenere una contabilità dei prodotti detenuti e movimentati. L'azienda beneficia delle autorizzazioni fiscali dei depositi doganali.

Per quanto attiene ai dazi doganali per le importazioni/esportazioni extra UE, l'azienda si avvale dell'opera di intermediazione di primarie case di spedizione che si occupano di effettuare controlli e verifiche sulla documentazione.

Di seguito vengono elencati i principali processi sensibili che Alpha Trading ha individuato al proprio interno, ordinati con rischio residuo decrescente:

Attività Sensibili	Funzioni aziendali coinvolte	Reato
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Gestione dei depositi fiscali</li> <li>– Gestione degli scambi commerciali;</li> <li>– Gestione delle spedizioni;</li> <li>– Gestione dei dazi doganali;</li> <li>– Gestione della distribuzione;</li> <li>– Gestione dei trasporti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direzione dei siti produttivi</li> <li>- Area fiscale</li> <li>- Area amministrativa</li> <li>- Direzione commerciale</li> </ul>	Contrabbando ( <b>art. 25, sexiesdecies</b> )

I protocolli generali di controllo sono sintetizzati come segue:

- **Regolamentazione:** il sistema di controllo si fonda sull'esistenza di disposizioni aziendali e/o procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- **Tracciabilità e verifica sulla effettività dello scambio:** il sistema di controllo si fonda sul principio secondo cui ogni operazione inerente un'attività sensibile sia opportunamente registrata ed anche il processo decisionale, di autorizzazione nonché di svolgimento dell'attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali che diano conferma dell'avvenuto scambio.
- **Verifica della correttezza relativa alla documentazione attestante la provenienza e l'autenticità del prodotto.**
- **Verifica in ingresso delle merci**

#### 1.11. Altre tipologie di reato

Per quanto concerne le altre ipotesi di reato previste dal Decreto, si ritiene che il rischio di concretizzazione di tali reati possa essere trascurabile e, pertanto, non si prevedono specifiche regole e/o procedure dedicate, fermo restando, comunque, la previsione del rinvio a condotte rispettose delle normative in materia, nonché alle regole generali di comportamento di cui al presente modello e del codice etico.

#### 1.12. Integrazioni delle aree di rischio

Eventuali integrazioni delle suddette Attività Sensibili potranno essere disposte dal Consiglio di Amministrazione di Alpha Trading, previo concerto con l'Organismo di Vigilanza.

## **2. Procedure e principi di controllo**

### **Destinatari**

I destinatari del presente capitolo sono: gli Esponenti di Alpha Trading, i collaboratori, i consulenti esterni ed i partner (di seguito, i “**Destinatari**”).

Nell’espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti sono tenuti a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere.

### **2.1. *Protocolli – Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro***

#### **Protocolli generali: principi generali di comportamento e di attuazione**

##### **Divieti**

La presente sezione prevede l’espesso divieto a carico degli Esponenti di Alpha Trading di:

- mettere in atto comportamenti tali da esporre Alpha Trading ad una delle fattispecie di reato previste dall’art. 25-*septies* del D.Lgs 231/2001;
- mettere in atto comportamenti tali da favorire l’attuarsi di fattispecie di reato previste dall’art. 25-*septies* del D.Lgs 231/2001;
- omettere l’aggiornamento delle misure di prevenzione, in relazione a mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza sul lavoro ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione;
- omettere l’adozione di misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni possano accedere nelle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- emanare ordini di ripresa del lavoro, nonostante la persistenza di una situazione di pericolo grave ed immediato;
- omettere l’adozione di provvedimenti idonei ad evitare che le misure tecniche impiegate possano causare rischi per la salute della popolazione e danni all’ambiente esterno;

- omettere l'adozione di misure antincendio e di pronta evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato.

### **Obblighi**

La presente sezione prevede l'espreso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite da Alpha Trading, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al RSPP, le deficienze dei mezzi dispositivi di cui ai due punti che precedono, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente in caso di urgenza;
- eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, nell'ambito delle rispettive competenze e possibilità, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- rispettare le prescrizioni contenute nel Piano di Emergenza interno e nelle *policies* interne in materia di salute e sicurezza dell'ambiente;
- rispettare le prescrizioni impartite dalla segnaletica di sicurezza nonché i contenuti delle procedure di sicurezza emergenza trasmesse dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione anche attraverso l'organizzazione di corsi formativi interni.

### **Protocolli specifici: principi procedurali generalmente applicabili**

Alpha Trading ha implementato il regime di prevenzione e controllo previsto dalla legge, definito dal D.Lgs. 81/08 oltre che dalle applicabili normative speciali, con l'adozione del Documento di Valutazione dei Rischi e la designazione:

- del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- degli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, che coadiuvano l'RSPP nello svolgimento delle sue mansioni;
- dei Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- del Dirigente Sicurezza, con delega alla sicurezza e tutela ambientale;
- del Dirigente Sicurezza Cantieri;

- del medico coordinatore e dei medici competenti;
- degli addetti al primo soccorso e addetti antincendio

<b>Protocollo 1 - Gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</b>	
<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b>	<p>Il Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito, “DVR”) deve essere redatto conformemente a quanto previsto dalla normativa di settore.</p> <p>In particolare, il DVR deve contenere tutte le informazioni utili a descrivere l’organizzazione e l’attività di Alpha Trading, oltre a identificare e classificare precisamente i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e degli utenti, le misure di prevenzione e protezione adottate e quelle che si prevede di adottare.</p> <p>Il DVR deve essere redatto ed aggiornato sotto la responsabilità del Datore di Lavoro, con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dell’Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, del Dirigente Sicurezza, con delega alla sicurezza e tutela ambientale, del Dirigente Sicurezza Cantieri e del medico coordinatore.</p> <p>Il momento formale di aggiornamento e revisione del DVR è rappresentato dalle riunioni periodiche previste dall’art. 35 del D.Lgs. 81/08 che si tengono con cadenza almeno annuale.</p> <p>Alle attività relative alla gestione della sicurezza deve essere assegnato uno specifico budget annuale di spesa coerente con i programmi di attività in corso e con il piano di miglioramento concordato in sede di riunione <i>ex art.</i> 35 del D.Lgs. 81/08.</p> <p>Integrazioni eventuali al budget di spesa che si dovessero rendere necessari per interventi non previsti possono essere decise nell’ambito dell’autonomia di spesa del Datore di Lavoro e/o del Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o degli amministratori Delegati, in funzione delle regole generali stabilite in tema di poteri di spesa.</p>
<b>Modalità di gestione del DVR</b>	<p>Alpha Trading, attraverso la figura del Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione, e con la collaborazione dell’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione, deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- adottare le misure di prevenzione e protezione previste dal Documento di Valutazione dei Rischi;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- impiegare i collaboratori nel rispetto della normativa vigente in materia di prestazione lavorativa (orario di lavoro, riposi, straordinari ecc.);</li> <li>- fare osservare a tutti i collaboratori le norme di legge e le disposizioni in materia di salute, sicurezza ed igiene sul lavoro in riferimento alla specifica attività svolta.</li> </ul>
<b>Modalità di gestione delle attività di manutenzione dei locali e movimentazione di mobili, arredi ed attrezzature</b>	<p>Alpha Trading, attraverso la figura del Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione, e con la collaborazione dell'Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione, deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- supervisionare la programmazione degli interventi manutentivi e di pulizia coerentemente con il piano di manutenzione;</li> <li>- supervisionare l'esecuzione di tutti gli interventi programmati e certificare il loro assolvimento;</li> <li>- supervisionare l'adeguamento degli impianti in relazione alle modifiche di legge intervenute;</li> <li>- assicurare la manutenzione periodica dei dispositivi di sicurezza.</li> </ul>
<b>Formazione</b>	<p>E' necessario predisporre una pianificazione degli interventi di formazione finalizzati all'apprendimento, da parte degli Esponenti e dei Destinatari interessati, delle prescrizioni impartite dalla segnaletica di sicurezza e delle procedure di sicurezza e di emergenza, trasmesse dal Responsabile in materia di salute e sicurezza.</p>

## 2.2. Protocolli - Reati contro la Pubblica Amministrazione

### **Protocolli generali: principi generali di comportamento e di attuazione**

#### Divieti

La presente sezione prevede l'espesso divieto a carico degli Esponenti in via diretta nonché a carico dei Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali, di porre in essere:

- comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- effettuare prestazioni in favore di collaboratori, consulenti esterni e partner in generale, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi o in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- effettuare elargizioni in denaro o accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad esempio la promessa di assunzione) a funzionari pubblici italiani o esteri (o a loro familiari);
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi di Alpha Trading, vale a dire, ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia (l'economicità del regalo o omaggio non deve sconfinare le prassi consuete), o comunque rivolte ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri o a loro familiari, che possa influenzarne la discrezionalità o l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per Alpha Trading. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o per la finalità di promozione dell'attività di Alpha Trading. Le spese di cortesia in occasione di ricorrenze o comunque attinenti la sfera dell'immagine e della comunicazione, ivi comprese le sponsorizzazioni, devono sempre essere autorizzate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dagli Amministratori Delegati, che ne vaglia la rispondenza ai caratteri ed ai principi sopra esposti. In tutti i casi, i regali o gli omaggi o le spese di cortesia devono essere documentati in modo idoneo, per consentire all'Organismo di Vigilanza di effettuare verifiche al riguardo;
- eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore dei collaboratori, consulenti esterni e partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali, comunitari e internazionali al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare eventuali somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- cedere all'induzione posta in essere da un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, abusando della propria qualità o poteri e, conseguentemente, promettere o dare indebitamente denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio o a terzi.

### **Doveri**

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti sopra descritti:

- i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione per le suddette Attività Sensibili devono essere gestiti in modo unitario, eventualmente procedendo anche alla nomina di un responsabile interno per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse);



- gli incarichi conferiti ai collaboratori, consulenti esterni e partner, che implicino un contatto con la Pubblica Amministrazione, devono essere redatti per iscritto ed il compenso deve essere determinato o determinabile e devono sempre essere autorizzati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dagli Amministratori Delegati;
- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura al di fuori dell'utilizzo inerente la piccola cassa;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire tempestivamente all'Organo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;
- su ogni singola attività sensibile è opportuno prevedere un monitoraggio periodico delle procedure al fine di ottenere un aggiornamento tempestivo delle stesse, in virtù delle nuove esigenze normative;
- segnalare tempestivamente ai soggetti apicali qualsiasi tentativo, o presunto tale, di induzione, posto in essere da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità allo stesso oppure ad un terzo.

### **Protocolli specifici: principi procedurali generalmente applicabili**

Ai fini dell'attuazione dei doveri e divieti elencati al precedente sotto paragrafo 2.2.1 devono rispettarsi, nell'esplicazione delle attività di Alpha Trading gli specifici protocolli, qui di seguito in sintesi descritti:

#### **Protocollo 1 – Predisposizione della documentazione necessaria alla partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta con la Pubblica Amministrazione e/o imprese a partecipazione pubblica e gestione dei rapporti con soggetti pubblici a seguito della vittoria di un bando o della stipula di un contratto**

##### **Definizione dei ruoli e responsabilità**

Devono essere osservati specifici protocolli che:

- definiscono con chiarezza ruoli e compiti delle unità responsabili della gestione delle varie fasi dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, prevedendo controlli in ordine alla regolarità dei requisiti di ammissione degli stessi ad eventuali bandi di gara, nonché alle modalità di contatto e alla verbalizzazione delle principali statuizioni;
- individuano la funzione e la persona fisica deputata a rappresentare Alpha Trading nei confronti della Pubblica Amministrazione, cui conferire apposita delega e procura;

	<ul style="list-style-type: none"> <li>– stabiliscono forme di riporto periodico dell’attività svolta verso il responsabile della funzione competente a gestire tali rapporti.</li> </ul> <p>Il rispetto dei poteri autorizzativi, delle deleghe, delle procure deve essere adeguatamente monitorato dall’Organo di Vigilanza tramite interventi a campione sulla documentazione siglata.</p>
<p><b>Gestione operativa</b></p>	<p>E’ necessario che sia previsto quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– una corretta applicazione della procedura di partecipazione ai bandi sia con riferimento alla fase di ricezione (fonte interna e/o fonte esterna) dell’informazione circa la natura del bando cui si vorrà partecipare, sia con riferimento alla valutazione del bando stesso, alla sua approvazione, che alla predisposizione e spedizione della documentazione all’Ente (o alla capofila) che indica il relativo bando;</li> <li>– una verifica dell’esistenza di eventuali conflitti di interessi con riferimento anche alla possibilità di partecipare o meno al bando;</li> <li>– un monitoraggio dei poteri anche con riferimento alla verifica delle firme autorizzative per i bandi vinti e per quelli in cui si procede alla partecipazione.</li> </ul> <p>Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– la documentazione redatta ed in genere ogni altra informazione formalizzata deve contenere solo elementi assolutamente veritieri;</li> <li>– la documentazione utilizzata ai fini del bando deve essere opportunamente archiviata;</li> <li>– tutte le attività di rendicontazione alla Pubblica Amministrazione, relative al bando e alla sua successiva esecuzioni in caso di vittoria, devono contenere elementi assolutamente veritieri e devono essere coerenti all’oggetto per cui sono stati richiesti. A tal fine tutta l’attività di rendicontazione prodotta da Alpha Trading deve essere archiviata in un apposito fascicolo con sottoscrizione del responsabile della funzione;</li> <li>– il soggetto che firma le comunicazioni a soggetti pubblici deve assicurare la tracciabilità delle relative fonti e degli elementi informativi;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>– il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziati con la Pubblica Amministrazione non può da solo e liberamente stipulare i contratti che ha negoziato;</li> <li>– coloro che partecipano agli incontri con la Pubblica Amministrazione, ai fini dell'aggiudicazione di una gara o di un appalto pubblico, devono essere muniti di apposita delega e devono essere in numero non inferiore a due;</li> <li>– coloro che hanno contatti con la Pubblica Amministrazione non devono porre in essere atti diretti a turbare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione.</li> </ul>
--	---

### Protocollo 2 – Assegnazione/gestione degli incarichi per consulenze esterne e dei contratti di locazione e di servizio

<b>Deleghe, procure e poteri</b>	Qualora dipendenti, collaboratori, consulenti e partner dovessero intrattenere materialmente rapporti con soggetti pubblici, per conto di Alpha Trading, deve essere formalmente conferito potere in tal senso. Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta che rispetti tutti i criteri definiti.
<b>Contrattualistica</b>	I contratti tra Alpha Trading e i collaboratori, consulenti e partner, che intrattengano per conto della Società rapporti con la Pubblica Amministrazione, devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini ed il compenso deve essere determinato o determinabile; devono contenere clausole standard, definite di comune accordo con l'Organismo di Vigilanza, al fine del rispetto da parte degli stessi del Modello.
<b>Conflitti di interesse</b>	Di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con soggetti pubblici, deve essere informato l'Organismo di Vigilanza con nota scritta.

### Protocollo 3 – Gestione dell'omaggistica/donazioni nei confronti di soggetti pubblici

<b>Omaggi/Donazioni</b>	Devono essere rispettati i principi contenuti nel Codice Etico in materia di omaggistica e donazioni (l'economicità del
-------------------------	---

	regalo o omaggio, come in precedenza indicato nella parte generale, non deve sconfinare le prassi consuete).
--	--

<b>Protocollo 4 – Selezione e gestione dei dipendenti e dei collaboratori</b>	
<b>Assunzione, gestione, formazione e incentivazione dei dipendenti e collaboratori</b>	<p>La regolamentazione di questa attività prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– una definizione chiara dei ruoli e compiti dei soggetti responsabili della selezione e della gestione dei dipendenti e collaboratori;</li> <li>– un sistema strutturato di valutazione dei candidati, al fine di garantire la tracciabilità delle motivazioni che hanno indotto alla scelta/esclusione del candidato;</li> <li>– l’individuazione del soggetto responsabile della gestione dell’attività in oggetto e l’attribuzione delle relative responsabilità;</li> <li>– la gestione dell’incentivazione dei dipendenti e collaboratori;</li> <li>– l’obbligo di archiviazione della documentazione relativa alle attività in oggetto, al fine di garantire la pronta reperibilità dei documenti in caso di richiesta e la tracciabilità del processo.</li> </ul>

<b>Protocollo 5 – Gestione della liquidità e contabilità</b>	
<b>Transazioni finanziarie</b>	<p>Nessun pagamento alla Pubblica Amministrazione può essere effettuato in contanti.</p> <p>Le transazioni fatte con la Pubblica Amministrazione devono essere tracciabili e verificabili <i>ex post</i> tramite adeguati supporti documentali/informativi.</p> <p>Il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con la Pubblica Amministrazione non può da solo e liberamente accedere alle risorse finanziarie e autorizzare disposizioni di pagamento. Deve esistere un’autorizzazione formalizzata alla disposizione di pagamento.</p> <p>E’ necessario verificare la corrispondenza tra accordi, ordini di acquisto, fatturazioni, pagamenti relativi anche alle somme da versare al fisco, agli enti previdenziali con una forte attenzione alle autorizzazioni siglate dalle persone delegate a tale compito.</p>

	<p>E' necessario verificare la corrispondenza tra i pagamenti effettuati ai collaboratori e ai membri degli organi sociali, e l'effettiva attività svolta che dovrà essere necessariamente corredata da idonea documentazione giustificativa.</p> <p>E' opportuno prevedere controlli sui report gestionali, flussi finanziari e riconciliazioni bancarie.</p>
<b>Irregolarità o anomalie</b>	<p>Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pagamento di fatture;</li> <li>- pagamenti relativi anche alle somme da versare al fisco e agli enti previdenziali;</li> <li>- corrispondenza tra accordi, ordini di acquisti e fatturazioni;</li> <li>- destinazione di finanziamenti ottenuti dagli organismi comunitari o nazionali o regionali, ecc.</li> </ul> <p>devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.</p>

### **Protocollo 6 – Gestione affari legali ed attività giudiziale e stragiudiziale**

<b>Contenziosi/Contestazioni</b>	<p>Devono essere osservate specifiche procedure che definiscano modalità e termini di gestione delle contestazioni della Pubblica Amministrazione individuando le funzioni responsabili della ricezione delle contestazioni e della verifica sulla materia oggetto del contendere.</p> <p>Eventuali contenziosi/contestazioni o altre problematiche devono essere comunque portati a conoscenza del Consiglio di Amministrazione e all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza per importi superiori a Euro 100.000,00; per importi inferiori le comunicazioni vanno fatte agli Amministratori Delegati, che le riportano all'Organismo di Vigilanza nel corso delle verifiche periodiche di quest'ultimo.</p>
----------------------------------	---

**Protocollo 7 – Gestione dei rapporti con l’Amministrazione Finanziaria e delle ispezioni amministrative, fiscali, previdenziali ed in materia di sicurezza sul luogo di lavoro**

<b>Ispezioni</b>	Durante eventuali ispezioni giudiziarie, fiscali, amministrative e/o di vigilanza e quelle poste in essere dalle Autorità di Vigilanza di settore ivi comprese anche le autorità preposte alla verifica del rispetto del D.Lgs. 81/2008, alle verifiche tributarie e alle verifiche INPS da parte dell’Ispettorato del lavoro devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati (almeno due). Di tutto il procedimento relativo all’ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali interni. Nel caso in cui il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l’Organismo di Vigilanza ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.
------------------	--

**Protocollo 8 – Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l’ottenimento di autorizzazioni e licenze per l’esercizio delle attività di Alpha Trading**

<b>Autorizzazioni Licenze</b>	<b>e</b> Tale attività deve prevedere: <ul style="list-style-type: none"><li>– l’assoluta riservatezza nell’esercizio funzioni responsabili delle attività di presa di contatto con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni, di redazione della domanda e di gestione della licenza e/o delle autorizzazioni, prevedendo specifici sistemi di controllo (ad esempio la compilazione di schede formative, anche da parte del consulente esterno, l’indizione di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;</li><li>– la verifica della veridicità e correttezza dei documenti la cui produzione è necessaria per ottenere la licenza e/o autorizzazione.</li></ul>
-----------------------------------	--

2.3. **Protocolli - Reati societari**

**Protocolli generali: principi generali di comportamento e di attuazione**

**Divieti**

La presente sezione prevede l’espesso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-ter del Decreto);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione del bilancio d'esercizio, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale stesso;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte dell'incaricato della revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile cui è soggetta la Società;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità pubbliche (Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro, etc.) quali per esempio: espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni nella messa a disposizione di documenti, ritardi nelle riunioni per tempo organizzate;
- offrire o promettere denaro o altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori

di altre società o soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti per far sì che essi compiano od omettano atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio dannosi per la loro società e dai quali Alpha Trading possa trarre vantaggio.

### **Obblighi**

La presente sezione prevede l'espreso obbligo a carico dei Destinatari di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, in tutte le attività finalizzate alla elaborazione contabile, redazione e formazione del bilancio d'esercizio nonché degli altri documenti richiesti dalla normativa di settore;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge, a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale della Società;
- astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, idonee a provocare una sensibile distorsione dei risultati economici/patrimoniali e finanziari conseguiti dalla Società;
- astenersi da comportamenti diretti a corrompere soggetti apicali di altre società per far conseguire un vantaggio alla Società.

Inoltre si rendono necessari i seguenti presidi integrativi:

- previsione di riunioni periodiche tra le funzioni preposte al controllo della Società e l'Organismo di Vigilanza per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria e di *Corporate Governance*;
- trasmissione alle funzioni deputate al controllo della Società, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni degli organi sociali o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge.

### **Protocolli specifici: principi procedurali generalmente applicabili**

Ai fini dell'attuazione dei divieti e degli obblighi elencati al punto precedente devono rispettarsi gli specifici protocolli qui di seguito in sintesi descritti:

#### **Protocollo 1 – Predisposizione dei bilanci, relazioni e altre comunicazioni sociali previste dalla legge (presentazione dei dati, elaborazione ed approvazione)**

<b>Definizione dei ruoli e responsabilità</b>	Devono essere osservate specifiche procedure che: <ul style="list-style-type: none"> <li>– definiscano con chiarezza ruoli e compiti delle unità responsabili della gestione della contabilità, predisposizione dei bilanci, dei rendiconti, prevedendo</li> </ul>
---	--



	<p>controlli in ordine alla completezza e veridicità delle informazioni contenute nei singoli documenti finali;</p> <p>– individuino la funzione e il soggetto deputato a gestire per conto di Alpha Trading la contabilità ed il processo di formazione dei documenti contabili, cui conferire apposita delega e procura scritta.</p> <p>Il rispetto dei poteri autorizzativi, delle deleghe, delle procure deve essere adeguatamente monitorato dall’Organo di Vigilanza tramite interventi a campione sulla documentazione siglata.</p>
<b>Gestione operativa</b>	<p>Le modalità di gestione della contabilità e di redazione dei documenti contabili (bilancio di esercizio, rendiconti) devono essere condotte in maniera veritiera e corretta, coerentemente e nel rispetto delle procedure adottate da Alpha Trading.</p> <p>Deve esistere una segregazione di ruoli e responsabilità nella gestione della contabilità e nella predisposizione dei documenti contabili.</p> <p>Per ogni documentazione predisposta deve essere assicurata la tracciabilità delle relative fonti e degli elementi informativi.</p> <p>Tutta la documentazione deve contenere elementi assolutamente veritieri e deve essere coerente all’oggetto per cui è stata richiesta.</p> <p>Il personale impiegato nell’amministrazione deve sempre essere aggiornato ad eventuali novità normative applicabili.</p> <p>La Società dovrà verificare l’adeguatezza e la professionalità dei consulenti che forniscono servizi di gestione contabile e di predisposizione dei documenti a favore di Alpha Trading.</p>

<b>Protocollo 2 – Gestione delle operazioni societarie</b>	
<b>Definizione dei ruoli e responsabilità</b>	<p>Devono essere osservate specifiche procedure che:</p> <p>– definiscano con chiarezza ruoli e compiti delle unità responsabili della gestione delle operazioni societarie, prevedendo controlli in ordine alla completezza e veridicità delle informazioni contenute nelle documentazione necessaria per lo svolgimento delle attività istituzionali e regolamentate di Alpha Trading;</p>

	<p>– individuino la funzione e il soggetto deputato a gestire per conto di Alpha Trading le apposite operazioni di cui sopra, cui conferire apposita delega e procura scritta.</p> <p>Il rispetto dei poteri autorizzativi, delle deleghe, delle procure deve essere adeguatamente monitorato dall’Organo di Vigilanza tramite interventi a campione sulla documentazione siglata.</p>
<b>Gestione operativa</b>	<p>Le modalità di gestione delle operazioni societarie devono essere condotte in maniera veritiera e corretta, coerentemente e nel rispetto dei principi di <i>Corporate Governance</i>, specificati nel Codice Etico e/o adottati dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Deve esistere una chiara definizione di ruoli e responsabilità tra chi evidenzia la necessità di un’operazione, chi la esegue e chi effettua il relativo controllo.</p> <p>Per ogni documentazione predisposta deve essere assicurata la tracciabilità delle relative fonti e degli elementi informativi.</p> <p>Tutta la documentazione deve contenere elementi assolutamente veritieri e deve essere coerente all’oggetto per cui è stata richiesta.</p> <p>E’ necessario sempre verificare la firma del soggetto che ha autorizzato le singole operazioni societarie, al fine di verificare se il soggetto firmatario aveva i poteri.</p>

### Protocollo 3 – Gestione del rapporto con il Collegio Sindacale

<b>Identificazione dei soggetti responsabili</b>	<p>Nella gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, devono essere osservate le seguenti disposizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– identificazione del personale all’interno di Alpha Trading preposto ad interloquire con il Collegio Sindacale e alla trasmissione della relativa documentazione;</li> <li>– possibilità per il Collegio Sindacale di prendere contatto con l’Organismo di Vigilanza per verificare congiuntamente situazioni che possono presentare aspetti di criticità in relazione ai reati societari.</li> </ul>
--	---

## Protocollo 4 – Relazioni con soggetti apicali di società terze

<b>Principi di comportamento</b>	Nei rapporti e relazioni con soggetti apicali di altre società, dovranno sempre essere osservati i principi di correttezza e lealtà nonché quelli indicati nel Codice Etico della Società.
----------------------------------	--

### 2.4. Protocolli – Delitti contro l'industria ed il commercio

#### **Protocolli generali: principi generali di comportamento e di attuazione**

##### Divieti

La presente sezione prevede l'espesso divieto a carico dei Destinatari di:

- adoperare violenza sulle cose o mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio dell'industria e del commercio nel settore in cui opera la Società;
- compiere, nell'ambito dell'attività commerciale della Società, atti di concorrenza con violenza o minaccia;
- consegnare al cliente, nell'ambito dell'attività commerciale della Società, un prodotto per un altro, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita;
- vendere o mettere in circolazione, nell'ambito dell'attività commerciale della Società, un prodotto industriale con nomi, marchi, o segni distintivi italiani o esteri, atti ad indurre in inganno il cliente sull'origine, provenienza o qualità del prodotto.

##### Obblighi

La presente sezione prevede l'espesso obbligo a carico dei Destinatari di:

- svolgere l'attività commerciale in conformità ai principi di correttezza contrattuale, tenendo un comportamento commerciale corretto, trasparente e collaborativo ed astenendosi da comportamenti collusivi, predatori e di abuso di posizione dominante;
- consegnare al cliente finale prodotti della qualità o quantità, conforme a quella dichiarata o pattuita;
- sottrarsi da ogni condotta che possa concretizzarsi in un'intesa restrittiva della concorrenza e del mercato di riferimento.

#### **Protocolli specifici: principi procedurali generalmente applicabili**

Ai fini dell'attuazione dei divieti e degli obblighi elencati al precedente sotto paragrafo 2.4.1 devono rispettarsi gli specifici protocolli qui di seguito in sintesi descritti:

## Protocollo 1 – Gestione delle operazioni commerciali

<b>Definizione dei ruoli e responsabilità</b>	La Società deve definire interamente i ruoli ed i compiti delle Direzioni Vendite al fine di assicurare una corretta gestione delle vendite e delle operazioni commerciali.
<b>Gestione operativa</b>	<p>La gestione dell'attività commerciale della Società deve essere effettuata in conformità con il Manuale del Sistema di Gestione Qualità (Norma UNI EN ISO 9001:2008).</p> <p>La Società deve fare in modo che le Direzioni Vendite gestiscano la commercializzazione dei prodotti in conformità ai principi di correttezza contrattuale, tenendo un comportamento commerciale corretto, trasparente e collaborativo ed astenendosi da comportamenti collusivi, predatori e di abuso di posizione dominante.</p> <p>Le vendite dei prodotti, commercializzati da Alpha Trading, devono essere effettuate in modo da assicurare al cliente finale la qualità e/o la quantità, conforme a quella dichiarata o pattuita;</p> <p>Devono essere escluse le condotte commerciali dirette a determinare un'intesa restrittiva della concorrenza e del mercato di riferimento.</p>

## Protocollo 2 – Gestione del cliente

<b>Gestione del cliente</b>	<p>La gestione del cliente deve essere effettuata in conformità con il Manuale del Sistema di Gestione Qualità, al fine di assicurare la piena soddisfazione del cliente</p> <p>La Società deve fare in modo che il cliente riceva prodotti nella qualità e/o nella quantità, pattuita contrattualmente, gestendo tempestivamente e con spirito di collaborazione, gli eventuali reclami.</p>
-----------------------------	---

### 2.5. Protocolli - Reati Ricettazione, Riciclaggio, Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, auto riciclaggio e strumenti di pagamento diversi dal denaro contante

#### Protocolli generali: principi generali di comportamento e di attuazione

### **Divieti**

La presente sezione prevede l'espesso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-ter del Decreto);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- acquistare, ricevere o occultare, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o comunque intromettersi nel farle acquistare, ricevere od occultare;
- sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compiere, in relazione ad essi, altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- impiegare, in attività economiche o finanziarie, denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto;
- a seguito della commissione o del concorso nel commettere un delitto non colposo, impiegare, sostituire, trasferire, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

### **Obblighi**

La presente sezione prevede l'espesso obbligo a carico dei Destinatari di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, in tutte le attività che implicano trasferimenti di denaro, beni o utilità;
- effettuare pagamenti in denaro contante nei limiti stabiliti dalla legge;
- riconoscere compensi indebiti in favore di fornitori o collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione all'incarico da svolgere;
- omettere informazioni su clienti e fornitori giudicate sensibili ai fini del compimento dei reati di cui alla presente parte speciale;
- utilizzare informazioni su clienti e fornitori acquisite illecitamente al fine di ottenere benefici di qualunque utilità nelle relazioni commerciali;
- effettuare qualunque transazione finanziaria con controparti delle quali non si conosca l'identità, sede e natura giuridica;
- con riferimento all'impiego delle risorse finanziarie della Società, avvalersi di intermediari finanziari e bancari sottoposti ad una regolamentazione di trasparenza e correttezza, conforme alla disciplina dell'Unione Europea;

- fare tutto quanto possibile e di prestare la massima attenzione per evitare la commissione del reato di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

Inoltre si rendono necessari i seguenti presidi integrativi:

- la formazione degli atti e delle decisioni necessarie per lo svolgimento delle operazioni inerenti l'acquisizione di clienti, gli affidamenti, il controllo del credito, la selezione dei fornitori, l'approvvigionamento, gli investimenti e disinvestimenti, sia sempre ricostruibile e sia sempre garantito il rispetto dei relativi livelli autorizzativi;
- non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono darne evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure interne.

### **Protocolli specifici: principi procedurali generalmente applicabili**

Ai fini dell'attuazione dei divieti e degli obblighi elencati al precedente punto, devono rispettarsi gli specifici protocolli qui di seguito in sintesi descritti:

Protocollo 1 – Gestione dei rapporti con i fornitori	
<b>Identificazione e disciplina dei rapporti con i fornitori</b>	<p>Con riferimento a tale area sensibile, è necessario:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- attuare le disposizioni, in tema di scelta e valutazione dei fornitori, di cui al Manuale del Sistema Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015;</li> <li>- selezionare e valutare i fornitori al fine di garantire un processo comparativo degli offerenti;</li> <li>- classificare in base alla fonte di provenienza le informazioni utilizzate per la selezione e valutazione dei fornitori ed utilizzare tali informazioni in conformità alla legge;</li> <li>- se possibile, scegliere i fornitori tra <i>partner</i> commerciali già accreditati presso la Società, cercando in ogni caso di verificare la relativa reputazione ed affidabilità sul mercato;</li> <li>- disciplinare i rapporti con i fornitori tramite contratti scritti, che siano sottoscritti da soggetto dotato di idonei poteri secondo il sistema di deleghe e procure interne, indicando, in modo determinato o determinabile, il prezzo del bene o della prestazione da ricevere o i criteri per determinarlo;</li> <li>- corrispondere il corrispettivo dei beni o dei servizi prestati dai fornitori con modalità di pagamento che ne</li> </ul>

	<p>assicurino la tracciabilità, utilizzando i pagamenti in contanti sempre nei limiti di legge;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- inserire nei contratti con i fornitori ed i clienti una clausola contrattuale che richiami l'osservanza del Modello e l'adesione ai valori espressi nel Codice Etico della Società;</li> <li>- concedere finanziamenti ai fornitori esclusivamente per iniziative finalizzate ad assicurare la qualità e la continuità della fornitura dei beni o dei servizi e previa valutazione dell'Organismo di Vigilanza;</li> <li>- segnalare all'Organismo di Vigilanza i contratti di approvvigionamento che possano presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto.</li> </ul>
--	---

Protocollo 2 – Gestione dei rapporti con i clienti	
<p><b>Identificazione e disciplina dei rapporti con i clienti</b></p>	<p>Con riferimento a tale area sensibile, è necessario:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- classificare in base alla fonte di provenienza le informazioni utilizzate per la selezione e valutazione dei clienti ed utilizzare tali informazioni in conformità alla legge;</li> <li>- se possibile, scegliere i propri clienti tra <i>partner</i> commerciali già accreditati presso la Società, cercando in ogni caso di verificare la relativa reputazione sul mercato, affidabilità finanziaria e consistenza patrimoniale;</li> <li>- disciplinare i rapporti con i clienti tramite contratti scritti, che siano sottoscritti da soggetto dotato di idonei poteri secondo il sistema di deleghe e procure interne, indicando, in modo determinato o determinabile, il prezzo del bene o della prestazione da effettuare o i criteri per determinarlo;</li> <li>- effettuare controlli periodici sull'esposizione aggiornata dei clienti e qualora l'esposizione superi i parametri stabiliti nelle procedure operative interne, bloccare le forniture;</li> <li>- segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali profili di anomalia, di qualunque natura, nell'acquisizione di un nuovo cliente.</li> </ul>

## 2.6. Protocolli - Reati informatici

### **Protocolli generali: principi generali di comportamento e di attuazione**

Sulla base degli standard di riferimento internazionali, per sistema di sicurezza informatica deve intendersi l'insieme delle misure tecniche e organizzative volte ad assicurare la protezione dell'integrità, della disponibilità, della confidenzialità dell'informazione automatizzata e delle risorse usate per acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione.

Secondo tale approccio, gli obiettivi fondamentali della sicurezza informatica che Alpha Trading deve porsi sono i seguenti:

- **Riservatezza:** garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di trasmissione sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo tale che l'informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla.
- **Integrità:** garanzia che ogni dato sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo. Si deve garantire che le informazioni vengano trattate in modo tale che non possano essere manomesse o modificate da soggetti non autorizzati.
- **Disponibilità:** garanzia di reperibilità di dati in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica.

### **Divieti**

La presente sezione prevede l'espreso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24-*bis* del D.Lgs. 231/2001);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

### **Obblighi**

La presente sezione prevede conseguentemente l'obbligo di conoscere e rispettare:

- le disposizioni previste dal Registro elettronico dei dati, dalla Linea Guida interna per la gestione dei dati personali presenti nei sistemi informativi aziendali e loro distribuzione, dalla Procedura Operativa interna per la dismissione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e misure di sicurezza per i dati personali e dalle *policies* aziendali interne, relative alla videosorveglianza aziendale, all'utilizzo delle attrezzature informatiche, della posta elettronica aziendale e



internet ed alla classificazione e protezione delle informazioni aziendali gestite dai supporti tecnologici;

E' inoltre tassativamente imposto di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure di Alpha Trading interne, in tutte le attività finalizzate alle comunicazioni sociali;
- assicurare un pieno rispetto delle norme di legge e regolamenti, nonché delle procedure interne di Alpha Trading, nell'acquisizione, classificazione, elaborazione comunicazione e protezione dei dati e delle informazioni anche per finalità di legge;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche con particolare attenzione a quelle destinate all'Autorità Garante della Privacy, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate;
- predisporre efficaci piani di sicurezza e sistematici monitoraggi delle attrezzature informatiche, della posta elettronica aziendale, della rete interna (intranet) e di Internet, al fine di evitare la commissione di reati.

### **Protocolli specifici: principi procedurali generalmente applicabili**

Ai fini dell'attuazione dei divieti e degli obblighi elencati al precedente sotto paragrafo devono rispettarsi, nell'esplicazione delle attività di Alpha Trading sia in territorio italiano che estero, gli specifici protocolli qui di seguito in sintesi descritti:

<b>Protocollo 1 - Gestione dei sistemi informatici, delle banche dati e delle reti informatiche</b>	
<b>Applicazione di misure idonee a garantire la riservatezza e la sicurezza informatica</b>	Con riferimento a tale area sensibile, è necessario: <ul style="list-style-type: none"><li>- curare l'effettuazione giornaliera delle copie di sicurezza delle banche dati trattate, in collaborazione con l'operatore o gli operatori incaricati della gestione e della manutenzione degli strumenti elettronici, al fine di garantire l'integrità dei dati contro i rischi di distruzione o perdita;</li><li>- proteggere, mediante l'utilizzo di idonei strumenti elettronici, i dati sensibili contro l'accesso abusivo da parte di chiunque si introduca nel sistema informatico o telematico attraverso strumenti hardware o software (es: <i>keylogger, backdoor, malicious software</i>, ecc);</li><li>- mantenere aggiornato il Registro elettronico dei dati e le procedure interne aziendali in materia;</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>– procedere ad una tempestiva segnalazione all’Organismo di Vigilanza da parte delle funzioni preposte nel caso in cui vengano compiute operazioni che possano minare un’effettiva protezione dei dati personali e l’eventuale intrusione alla rete interna.</li> </ul>
--	--

## **Protocollo 2 – Formazione e trasmissione telematica di documentazione a soggetti privati**

<b>Trasmissione telematica</b>	Nelle trasmissioni telematiche è necessario prestare la massima attenzione sia nella fase di redazione sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo tale che l'informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla e che non vi siano rischi di alterazione.
--------------------------------	--

### **2.7. Protocolli - Reati ambientali**

#### **Protocolli generali: principi generali di comportamento e di attuazione**

##### **Divieti**

La presente sezione prevede l’espreso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-*undecies* del Decreto);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Nell’ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- uccidere, catturare, o detenere esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta o distruggere, prelevare o detenere esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica;
- distruggere o comunque deteriorare, fuori dai casi consentiti, un habitat all’interno di un sito protetto, compromettendone lo stato di conservazione;
- cagionare abusivamente – anche a seguito di condotta colposa - una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo e/o di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

- cagionare abusivamente – anche a seguito di condotta colposa - l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema o cagionare abusivamente l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali o cagionare abusivamente l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
- cedere, acquistare, ricevere, trasportare, esportare, importare, procurare ad altri, detenere, trasferire, abbondare o comunque disfarsi, abusivamente o illegittimamente, di materiale ad alta radioattività, anche determinando il pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo e/o di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
- aprire o comunque effettuare nuovi scarichi di acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, senza autorizzazione oppure continuare ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata oppure effettuare uno scarico di dette acque reflue senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni dell'autorità competente, oppure effettuare, in relazione alle sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A, dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, uno scarico di acque reflue industriali, superando i valori limiti fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 parte terza del D.Lgs. 152/06, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle provincie autonome o dalle Autorità competenti ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 152/06;
- scaricare sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo in violazione delle previsioni di cui all'art. 103 del D.Lgs. 152/06 e scaricare direttamente nelle acque sotterranee e nel sottosuolo in violazione delle previsioni di cui all'art. 104 del D.Lgs. 152/06;
- scaricare nelle acque del mare, da parte di navi od aeromobili, sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente;
- effettuare un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, sia rifiuti non pericolosi che rifiuti pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione;
- realizzare o gestire una discarica non autorizzata di rifiuti sia rifiuti non pericolosi che rifiuti pericolosi;

- effettuare attività non consentite di miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/06;
- effettuare il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 152/06;
- cagionare l'inquinamento – anche con sostanze pericolose - del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio;
- non effettuare la comunicazione di cui agli artt. 242 e ss. del D.Lgs. 152/06 e non provvedere alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e ss. del D.Lgs. 152/06;
- fornire, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e usare un certificato falso durante il trasporto;
- effettuare una spedizione di rifiuti – anche pericolosi - costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettuare una spedizione di rifiuti, elencati nell'Allegato II del citato Regolamento, in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del Regolamento stesso;
- cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare, o comunque gestire abusivamente, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, ingenti quantitativi di rifiuti (anche di rifiuti ad alta radioattività);
- determinare, a causa della violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 del D.Lgs. 152/06 o delle prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del D.Lgs. 152/06, anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa;
- fornire, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ed inserire un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
- importare, esportare o riesportare – anche nell'esercizio di attività di impresa - esemplari, appartenenti alle specie elencate nell'allegato A e/o negli Allegati B e C del Regolamento (CE) n. 338/97 Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del citato Regolamento;

- omettere – anche nell'esercizio di attività di impresa - di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, appartenenti alle specie elencate nell'allegato A e/o negli Allegati B e C del Regolamento (CE) n. 338/97Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al citato Regolamento nonché al Regolamento (CE) n. 939/97Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- utilizzare – anche nell'esercizio di attività di impresa - gli esemplari, appartenenti alle specie elencate nell'allegato A e/o negli Allegati B e C del Regolamento (CE) n. 338/97Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- trasportare o far transitare, anche per conto terzi ed anche nell'esercizio di attività di impresa, esemplari, appartenenti alle specie elencate nell'allegato A e/o negli Allegati B e C del Regolamento (CE) n. 338/97Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del citato Regolamento e del Regolamento (CE) n. 939/97Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- commercializzare – anche nell'esercizio di attività di impresa - piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- detenere, utilizzare per scopi di lucro, acquistare, vendere, esporre o detenere per la vendita o per fini commerciali, offrire in vendita o comunque cedere – anche nell'esercizio di attività di impresa - esemplari, appartenenti alle specie elencate nell'allegato A e/o negli Allegati B e C del Regolamento (CE) n. 338/97Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, senza la prescritta documentazione;
- realizzare le fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati;
- detenere, fatto salvo quanto previsto dalla Legge 11 febbraio 1992, n. 157Legge 11 febbraio 1992, n. 157, esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed

esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica;

- violare le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 549/93 in tema di cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive, di cui alle tabelle A e B della citata legge e del regolamento (CE) n. 3093/94.

### **Obblighi**

La presente sezione prevede l'espesso obbligo a carico dei Destinatari di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, in tutte le attività finalizzate alla tutela dell'ambiente in generale, con particolare riguardo alla tutela delle acque, del suolo, del sottosuolo, dell'aria e dell'ozono nonché all'osservanza delle normative in tema di gestione dei rifiuti;
- tenere un comportamento idoneo ad evitare – anche a seguito di condotta colposa - una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo e/o di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna o l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema o l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali o l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge, a tutela dell'ambiente, predisporre tutta la documentazione richiesta dalla normativa di settore ed effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla normativa di settore;
- astenersi dal porre in essere operazioni ed attività che possano comportare la commissione di reati ambientali, determinando il compimento di attività vietate ed l'inquinamento dell'ambiente.

### **Protocolli specifici: principi procedurali generalmente applicabili**

Ai fini dell'attuazione dei divieti e degli obblighi elencati al precedente sotto paragrafo devono rispettarsi gli specifici protocolli qui di seguito in sintesi descritti:

#### **Protocollo 1 - Reati relativi all'inquinamento ambientale ed al disastro ambientale**

**Applicazione di misure idonee a garantire la tutela dell'ambiente e ad evitare i reati di**

Con riferimento a tale area sensibile, è necessario:

- osservare le prescrizioni ed i controlli periodici previsti dall'Autorizzazione Unica Ambientale, al fine di verificare le condizioni operative e le eventuali emissioni anomale;
- adottare sistemi di controllo e di processo nonché sistemi di abbattimento al fine di assicurare condizioni operative

<b>inquinamento e disastro ambientale</b>	<p>stabili e buone <i>performances</i> ambientali e mantenere sempre aggiornato il Manuale di Sistema di Gestione della Sicurezza;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- predisporre adeguati sistemi di intervento e mantenere aggiornato il Piano di Emergenza interno, al fine di gestire prontamente eventuali eventi pericolosi;</li> <li>- informare e responsabilizzare i dipendenti sulle prescrizioni previste nel Manuale di Sistema di Gestione della Sicurezza e relative procedure operative;</li> <li>- tenere sempre operativo il sistema di controllo computerizzato relativo all'impianto di bitume ed alle centrali termiche all'interno del Sito Produttivo;</li> <li>- coordinare il presente Protocollo con gli specifici Protocolli diretti a prevenire i reati relativi all'inquinamento delle acque, del suolo e del sottosuolo ed i reati connessi alle emissioni in atmosfera;</li> <li>- procedere ad una tempestiva segnalazione all'Organismo di Vigilanza da parte delle funzioni preposte nel caso in cui vengano compiute operazioni che possano determinare un impatto ambientale ed un rischio per la tutela delle acque.</li> </ul>
---	---

<b>Protocollo 2 - Reati relativi all'inquinamento delle acque</b>	
<b>Applicazione di misure idonee a garantire la tutela delle acque</b>	<p>Con riferimento a tale area sensibile, è necessario:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- adottare sistemi di controllo e di processo nonché sistemi di abbattimento al fine di assicurare condizioni operative stabili e buone <i>performances</i> ambientali e mantenere sempre aggiornato il Manuale di Sistema di Gestione della Sicurezza e le relative procedure operative, con particolare riferimento alle procedure in materia di controllo visivo ed operativo (manutentivo) relative alla tutela delle acque;</li> <li>- porre in essere tutte le attività per mantenere in vigore e costantemente aggiornare il Piano di Emergenza interno ed il Manuale di Sistema di Gestione della Sicurezza e le procedure in materia di salute e sicurezza dell'ambiente e dei connessi e collegati processi aziendali interni, al fine di assicurare ottimali condizioni di sicurezza all'interno del Sito Produttivo e di prevenire eventuali danni ambientali;</li> <li>- mantenere la piena efficienza del bacino di contenimento, degli indicatori di livello, dei singoli serbatoi, della pavimentazione e di tutta l'area deposito al fine di</li> </ul>

	<p>minimizzare il rischio di sversamento di prodotti nella falda acquifera sottostante il Sito Produttivo;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tenere sempre operativo il sistema di controllo computerizzato relativo all'impianto di bitume ed alle centrali termiche all'interno del Sito Produttivo;</li> <li>- informare e responsabilizzare i dipendenti sulle prescrizioni previste nel Manuale di Sistema di Gestione della Sicurezza e nel Piano di Emergenza interna e nelle procedure in materia di salute e sicurezza dell'ambiente;</li> <li>- procedere ad una tempestiva segnalazione all'Organismo di Vigilanza da parte delle funzioni preposte nel caso in cui vengano compiute operazioni che possano determinare un impatto ambientale ed un rischio per la tutela delle acque.</li> </ul>
--	---

<b>Protocollo 3 - Reati relativi all'inquinamento del suolo e sottosuolo</b>	
<p><b>Applicazione di misure idonee a garantire la tutela del suolo e del sottosuolo</b></p>	<p>Con riferimento a tale area sensibile, è necessario:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- porre in essere tutte le attività per mantenere in vigore e costantemente aggiornare il Manuale di Sistema di Gestione della Sicurezza ed il Piano di emergenza interna e le procedure in materia di salute e sicurezza dell'ambiente e dei connessi e collegati processi aziendali interni, al fine di assicurare ottimali condizioni di sicurezza all'interno del Sito Produttivo e di prevenire eventuali danni ambientali;</li> <li>- verificare periodicamente i bacini di contenimento del Sito Produttivo relativi ai serbatoi nonché le vasche di raccolta e le tubazioni per lo smaltimento delle acque meteoriche, al fine di evitare e prevenire perdite e sversamenti accidentali;</li> <li>- predisporre adeguati sistemi di intervento e mantenere aggiornati il Piano di Emergenza interno e le procedure in materia di salute e sicurezza dell'ambiente;</li> <li>- tenere sempre operativo il sistema di controllo computerizzato relativo all'impianto di bitume ed alle centrali termiche all'interno del Sito Produttivo;</li> <li>- informare e responsabilizzare i dipendenti sulle prescrizioni previste nel Manuale di Sistema di Gestione della Sicurezza e nel Piano di emergenza interno e nelle procedure in materia di salute e sicurezza dell'ambiente;</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- procedere ad una tempestiva segnalazione all'Organismo di Vigilanza da parte delle funzioni preposte nel caso in cui vengano compiute operazioni che possano determinare un impatto ambientale ed un rischio per la tutela del suolo e del sottosuolo.</li> </ul>
--	--

<b>Protocollo 4 - Reati relativi alle emissioni in atmosfera</b>	
<b>Applicazione di misure idonee a verificare le emissioni in atmosfera</b>	<p>Con riferimento a tale area sensibile, è necessario:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- attuare tutte le prescrizioni tecniche previste nell'Autorizzazione Unica Ambientale;</li> <li>- porre in essere tutte le attività per mantenere in vigore e costantemente aggiornare il Manuale di Sistema di Gestione della Sicurezza ed il Piano di Emergenza interna e le procedure in materia di salute e sicurezza dell'ambiente e dei connessi e collegati processi aziendali interni, al fine di assicurare ottimali condizioni di sicurezza all'interno del Sito Produttivo e di prevenire eventuali o danni ambientali;</li> <li>- mantenere adeguati sistemi di rilevazione e controllo e verificare periodicamente le tubature e le apparecchiature, al fine di assicurare la maggior riduzione delle emissioni fuggitive e attuare prontamente le eventuali riparazioni;</li> <li>- adottare idonee tecniche di recupero ed abbattimento di sostanze inquinanti, al fine di contenerne l'emissione in atmosfera;</li> <li>- tenere sempre operativo il sistema di controllo computerizzato relativo all'impianto di bitume ed alle centrali termiche all'interno del Sito Produttivo;</li> <li>- informare e responsabilizzare i dipendenti sulle prescrizioni previste nel Manuale di Sistema di Gestione della Sicurezza e nel Piano di emergenza interno e nelle procedure in materia di salute e sicurezza dell'ambiente;</li> <li>- procedere ad una tempestiva segnalazione all'Organismo di Vigilanza da parte delle funzioni preposte nel caso in cui vengano compiute operazioni che possano determinare un impatto ambientale con riferimento alle emissioni in atmosfera.</li> </ul>

## Protocollo 5 - Reati relativi alla gestione dei rifiuti

### Applicazione di misure idonee a garantire la corretta gestione dei rifiuti

Con riferimento a tale area sensibile, è necessario:

- porre in essere tutte le attività per mantenere in vigore e costantemente aggiornare il Manuale di Sistema di Gestione della Sicurezza ed il Piano di emergenza interno e le procedure in materia di salute e sicurezza dell'ambiente e dei connessi e collegati processi aziendali interni, al fine di assicurare ottimali condizioni di sicurezza all'interno del proprio sito produttivo e di prevenire eventuali danni ambientali;
- tenere, in modo corretto e conforme alle prescrizioni di legge, i Registri carico/scarico e successivamente compilare ed aggiornare, in modo corretto e conforme alle prescrizioni di legge, il SISTRI;
- individuare idonee società esterne, che siano dotate dei requisiti e delle autorizzazioni di legge, per l'esecuzione dei servizi di trasporto e smaltimento dei rifiuti;
- effettuare il deposito temporaneo dei rifiuti presso l'area dedicata di raccolta;
- informare e responsabilizzare ciascun dipendente sulla corretta effettuazione della raccolta differenziata dei rifiuti.
- procedere ad una tempestiva segnalazione all'Organismo di Vigilanza da parte delle funzioni preposte nel caso in cui vengano compiute operazioni che possano determinare rischi con riferimento alla gestione dei rifiuti.

### 2.8. Protocolli – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno in Italia è irregolare

#### Protocolli generali: principi generali di comportamento e di attuazione

##### Divieti

La presente sezione prevede l'espreso divieto a carico dei Destinatari di:

- mettere in atto comportamenti tali da esporre Alpha Trading al rischio di commissione della fattispecie di reato prevista dall'art. 25-*duodecies* del D.Lgs 231/2001 e/o comunque tali da favorire l'attuarsi della predetta fattispecie di reato;
- occupare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri – soprattutto se minorenni – privi del permesso di soggiorno previsto dall'art. 22 del D.Lgs. 286/09 ovvero il cui

permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato;

- esporre i propri dipendenti a condizioni di particolare sfruttamento, di cui al terzo comma dell'art. 603-*bis* c.p.;
- stipulare contratti di appalto di servizi con soggetti terzi, di cui la Società sia venuta a conoscenza dell'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno in Italia è irregolare.

### **Obblighi**

La presente sezione prevede l'espreso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- verificare costantemente la regolarità dei soggiorni dei propri dipendenti stranieri, sia in fase di assunzione che durante la costanza del rapporto di lavoro;
- in caso di contratti di appalto per servizi che implicano la fornitura del servizio all'interno della Società da parte di soggetti cittadini di paesi terzi, chiedere alla società appaltatrice l'esibizione di documentazione attestante la regolarità del soggiorno del/dei dipendente/i stranieri che forniscono il servizio presso Alpha Trading, per tutta la durata del rapporto contrattuale.

### **Protocolli specifici: principi procedurali generalmente applicabili**

Ai fini dell'attuazione dei divieti e degli obblighi elencati al precedente punto devono rispettarsi gli specifici protocolli qui di seguito in sintesi descritti:

<b>Protocollo 1 – Procedure di selezione del personale dipendente</b>	
<b>Controlli da eseguire prima dell'assunzione</b>	In caso di cittadini di paesi terzi, la Società, prima di procedere all'assunzione del potenziale dipendente, dovrà richiedere copia di valido permesso di soggiorno in Italia.
<b>Controlli da eseguire in costanza del rapporto di lavoro</b>	<p>In caso di assunzione di cittadini di paesi terzi, la Società dovrà monitorare i termini di scadenza del permesso di soggiorno del proprio dipendente e richiedere tempestivamente copia del relativo rinnovo.</p> <p>Qualora lo ritenga opportuno, la Società dovrà richiedere, in qualsiasi momento, al proprio dipendente l'esibizione della copia del permesso di soggiorno, al fine di accertare che lo stesso non sia stato revocato o annullato.</p>

## Protocollo 2 – Procedure di selezione di società appaltatrici di servizi

<b>Controlli da eseguire prima della stipula di un contratto di appalto di servizi</b>	Prima di stipulare un contratto di appalto di servizi, che implichi la presenza di cittadini di paesi terzi all'interno della propria struttura aziendale, la Società dovrà verificare con la società appaltatrice che tali dipendenti siano muniti di valido permesso di soggiorno in Italia.
<b>Controlli da eseguire durante la vigenza del rapporto contrattuale</b>	Nel corso della vigenza di un contratto di appalto di servizi, che implichi la presenza di cittadini di paesi terzi all'interno della propria struttura aziendale, la Società dovrà verificare periodicamente con la società appaltatrice che tali dipendenti siano muniti di valido permesso di soggiorno in Italia.